Milano
Comune di Milano

DIREZIONE CULTURA
Area Biblioteche

FORNITURA DI UN SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE E STOCCAGGIO AD ALTA DENSITA' DI LIBRI E ALTRI MATERIALI BIBLIOGRAFICI A GESTIONE INTERAMENTE ROBOTIZZATA, PER LE ESIGENZE DELLA BIBLIOTECA EUROPEA DI INFORMAZIONE E CULTURA (BEIC)

CUP: B46G23000330005

IL DIRETTORE DI AREA
E RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Dott. Stefano Parise

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Rev.	Data	Descrizione	Red.	Rev.	File
Rev. 0					

All. 4

SOMMARIO

SEZIONE 1 4
NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO 4
ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI 4
ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI 4
ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO 4
ART. 1.4 – ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 5
ART. 1.5 – IMPORTO DELL'APPALTO 5
ART. 1.6 – REQUISITI GENERALI DELLA FORNITURA 5
ART. 1.7 – ELEMENTI DELLA FORNITURA 7
ART. 1.8 – DIMENSIONAMENTO MINIMO E LIVELLI PRESTAZIONALI VINCOLANTI 10
ART. 1.9 – FASI DELLA FORNITURA 11
ART. 1.10 – ORGANIZZAZIONE E SEDI 18
ART. 1.11 –MODALITA' DI ESECUZIONE 19
ART. 1.12 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 20
ART. 1.13 – COSTI PER LA SICUREZZA 21
ART. 1.14 – ONERI 22
ART. 1.15 – CUSTODIA – SOTTRAZIONI – GUASTI - DANNI 23
ART. 1.16 – TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE 23
ART. 1.17 – DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI 23
ART. 1.18 – DNSH 24
ART. 1.19 – ENTERPRISE ARCHITECTURE e INTEROPERABILITÀ 24
ART. 1.20 – COMUNICAZIONE 26

SEZIONE 2 27
DISCIPLINA CONTRATTUALE 27
ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO 27
ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA 27
ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 27
ART. 2.4 – PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'APPALTATORE 28

SEZIONE 3 29
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE 29
ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE 29
ART. 3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE 29
ART. 3.3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 29
ART. 3.4 – VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE 29
ART. 3.5 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE 29
ART. 3.6 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE 30
ART. 3.7 – REFERENTI DELL'APPALTO 32
ART. 3.8 – PERSONALE 33
ART. 3.9 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI 35
ART. 3.10 – SICUREZZA 35
ART. 3.11 – SUBAPPALTO 36

SEZIONE 4 38
DISCIPLINA ECONOMICA 38
ART. 4.1 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI 38
ART. 4.2 – ANTICIPAZIONE 38
ART. 4.3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI 39
ART. 4.4 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI 41
ART. 4.5 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ/REGOLARE ESECUZIONE 41

SEZIONE 5 43
CAUZIONE E GARANZIE 43
ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE 43
ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA 44
ART. 5.3 –GARANZIA LEGALE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA 45

SEZIONE 6 49
NORME FINALI 49
ART. 6.1 – RISERVE E COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO 49
ART. 6.2 – RISOLUZIONE 50
ART. 6.3 – ESECUZIONE IN DANNO 51
ART. 6.4 – RECESSO 51
ART. 6.5 – RESPONSABILITA' 52
ART. 6.6 – VIGILANZA E CONTROLLI 52
ART. 6.7 – FORO COMPETENTE 52
ART. 6.8 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 53
ART. 6.9 – STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE 53
ART. 6.10 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 53

SEZIONE 1
NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

ART. 1.1 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nelle successive Sezioni del presente Capitolato Speciale e nell'offerta presentata in sede di gara.

2. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia.

ART. 1.2 – DEFINIZIONI E ACRONIMI

Nell'ambito del presente documento sono usati le seguenti definizioni e acronimi:

➢ *Amministrazione*	Comune di Milano – Stazione Appaltante;
➢ *Appaltatore*	l'Operatore Economico Esecutore della fornitura;
➢ *Capitolato Speciale*	il presente documento;
➢ *Contratto*	il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore;
➢ *Prestazione*	la fornitura oggetto del presente documento
➢ *Codice*	il D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023
➢ *Regolamento*	DPR 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
➢ *RUP*	Responsabile Unico del Progetto;
➢ *DEC*	Direttore Esecuzione del Contratto
➢ *CSE*	Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
➢ PSC	Piano della Sicurezza e Coordinamento
➢ POS	Piano Operativo della Sicurezza
➢ DNSH	(Do No Significant Harm) "non arrecare un danno significativo" - Principio definito all'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852. Gli investimenti e riforme del PN METRO Plus e Città Medie Sud 2021-2027 devono essere conformi a tale principio e verificarlo ai sensi degli articoli 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241.

ART. 1.3 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento della fornitura di un sistema di archiviazione e stoccaggio ad alta densità di libri e altri materiali bibliografici a gestione interamente robotizzata, per le esigenze della Biblioteca Europea di Informazione e Cultura (BEIC).

2. La fornitura comprende le seguenti attività a carico dell'Appaltatore:
   a) disegno esecutivo di dettaglio della soluzione proposta;
   b) messa in produzione
   c) trasporto, consegna e posa in opera;
   d) inserimento delle unità di carico nel sistema;
   e) configurazione e test.

3. Nell'ambito della presente fornitura si utilizzano le seguenti definizioni tecniche:
   a) «bin»: unità di carico per lo stoccaggio di libri e altri materiali all'interno della griglia di stoccaggio;
   b) «controller»: sistema applicativo di controllo, hardware e software, per la gestione della soluzione proposta;
   c) «deposito»: l'ambiente in cui deve essere posata in opera la griglia di stoccaggio;
   d) «griglia di stoccaggio»: sistema strutturale metallico autoportante di contenimento delle unità di carico;
   e) «item»: unità bibliografiche che compongono la collezione della biblioteca. A titolo di esempio: libri cartacei, registrazioni su supporto digitale fisico - DVD, Blueray, audiolibri - audioregistrazioni su vinile, fascicoli di rivista anche rilegati in annate complete;
   f) «robot»: macchina preposta al prelievo e alla movimentazione delle unità di carico all'interno del deposito;
   g) «workstation»: postazione di lavoro per gli operatori.

ART. 1.4 – ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. Costituiscono allegati al presente Capitolato Speciale d'Appalto:

   All. A: Relazione descrittiva e tecnica sui vincoli dell'edificio;

   All. B.1 – B.2 – B.3 – B.4: Elaborati grafici;

   All. C: Piano di sicurezza e coordinamento (PSC);

   All. D: PSC - Elaborati grafici;

   All. E: Costi della sicurezza;

   All. F: Fascicolo tecnico.

ART. 1.5 – IMPORTO DELL'APPALTO

1. L'importo dovuto per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente Capitolato, da sottoporre al ribasso percentuale offerto in gara, è pari a **€ 6.515.524,14** IVA esclusa, oltre **€ 67.488,19** IVA esclusa, per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso.
2. L'importo è calcolato sulla base della stima che costituisce documento di progetto.
3. L'aggiudicazione della fornitura viene effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
4. L'appalto è aggiudicato a corpo.

ART. 1.6 – REQUISITI GENERALI DELLA FORNITURA

1. La soluzione oggetto della fornitura deve garantire l'archiviazione, la ricerca, il recupero e la ricollocazione interamente automatizzati dei materiali appartenenti alle collezioni della BEIC collocati all'interno del deposito, per mezzo di robot alimentati a batteria e a basso consumo energetico in grado di individuare, movimentare sino alle workstation e ricollocare singoli bin all'interno della griglia e contenenti un numero variabile di item. Tutti gli item da inserire nel deposito sono già dotati di tag RFID 13,56 Mhz (compatibilità ISO28560-2, ISO28560-3).

2. La fornitura dovrà essere realizzata all'interno del deposito e in alcuni locali ad esso contigui. Le caratteristiche, i vincoli tecnici e dimensionali degli ambienti nonché l'area utile di progetto (da considerare in fase di predisposizione dell'offerta tecnica) sono dettagliati negli Allegati A («Relazione descrittiva e tecnica sui vincoli dell'edificio») e B.1 – B.2 – B.3 – B.4 («Elaborati grafici») al Capitolato speciale.
3. Il deposito è dotato di un impianto a deplezione di ossigeno che garantisce la protezione antincendio. Per tale ragione la soluzione offerta deve essere progettata per ridurre al minimo la dispersione durante le fasi di estrazione e immissione.
4. La soluzione oggetto della fornitura deve essere progettata per garantire massima densità di stoccaggio, elevata flessibilità e adattabilità, efficienza energetica, spiccata modularità, scalabilità e incrementabilità nel tempo delle performance del sistema al fine di soddisfare le esigenze attuali della Stazione appaltante senza pregiudicare l'adattabilità a quelle future, continuità di funzionamento, bassi costi di esercizio e di manutenzione.
5. La fornitura comprende l'infrastruttura tecnologica e il software per la gestione completa e ottimale della soluzione proposta.
6. La gestione di tutta l'operatività del deposito deve essere improntata alla massima efficienza, precisione, sicurezza e velocità nelle operazioni richieste. Tutti i componenti tecnologici hardware e software forniti devono conformarsi a tale requisito generale.
7. Al fine di favorire l'ottimale integrazione delle componenti informatiche della soluzione proposta con l'infrastruttura dell'Amministrazione, tutto l'hardware e il software di interfaccia con i sistemi informativi dell'Amministrazione dovrà rispettare le Linee Guida di Enterprise Architecture del Comune di Milano reperibili al seguente link: https://alm-redmine.comune.milano.it/projects/linee-guidaict/wiki/Wiki. Si veda in proposito il successivo art. 1.19.
8. Tutti i prodotti offerti dovranno avere la marcatura CE e dovranno rispondere alle norme e prescrizioni dei relativi Enti di unificazione o normazione con l'avvertenza che, ove il richiamo nel presente Capitolato Speciale fosse riferito a norme ritirate o sostituite, la relativa validità dovrà rispettivamente ritenersi prorogata o riferita alla norma sostitutiva.
9. I materiali impiegati nella fornitura dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia e corrispondere alle specifiche norme del presente Capitolato speciale o degli altri documenti contrattuali.
10. I materiali impiegati nella fornitura dovranno essere dotati di classe di reazione al fuoco certificabile e dovranno essere conformi alle prescrizioni della Relazione Tecnica – Prevenzione incendi contenuta nell'Allegato B.4 («Elaborati grafici – Prevenzione incendi») al Capitolato speciale.
11. La soluzione proposta deve garantire la massima durabilità in relazione alla vita utile stimata, con particolare attenzione alle soluzioni adottate per limitare le necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria, ottimizzare gli oneri di gestione e ridurre i costi di manutenzione. La proposta dovrà dunque caratterizzarsi anche per le implicazioni economiche delle soluzioni adottate, con l'obiettivo di garantire la massima durabilità, manutenibilità, funzionalità delle opere e riduzione dei consumi energetici. In particolare sarà necessario prestare attenzione alle seguenti caratteristiche rispetto alla manutenzione:

a) - riduzione al minimo del fermo dell'attività in caso di guasto del sistema di recapito dei bin;

b) - riduzione al minimo dell'interferenza con l'impianto di deplezione in caso di intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria all'interno del deposito;

c) riduzione al minimo delle interferenze con l'attività di immissione/estrazione in caso di intervento di manutenzione straordinaria sulle workstation.

ART. 1.7 – ELEMENTI DELLA FORNITURA

1. Formano oggetto della fornitura i seguenti elementi:

a) **GRIGLIA DI STOCCAGGIO**: sistema strutturale metallico autoportante di contenimento delle unità di carico e che supporta i movimenti dei robot. La griglia dovrà essere conforme alle normative antisismiche vigenti per la zona di installazione, e dovrà essere certificata con apposita relazione di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri e con specifica abilitazione, a cura e spese dell'appaltatore.

Il disegno esecutivo della griglia dovrà essere realizzato in stretto coordinamento con il sistema di distribuzione dell'azoto (in fase di definizione).

La griglia deve essere fornita con pannellature metalliche di rivestimento permeabili all'aria, pertanto i pannelli perimetrali di tamponamento dovranno essere in lamiera traforata o altra soluzione approvata dall'Amministrazione ed avere una sezione libera minima (% VSP) pari al 70% distribuita omogeneamente.

Il numero di livelli e di alloggiamenti previsti per le unità di carico sono quelli indicati nell'offerta tecnica dell'Appaltatore, in conformità con l'altezza massima indicata all'art. 1.8.

b) **SERRANDE**: tutti i passaggi dal deposito verso le workstation (e viceversa) dovranno essere dotate di serrande a tenuta stagna per evitare la dispersione dell'azoto e la modifica dei parametri ambientali all'interno del deposito, e dovranno essere monitorate anche dall'impianto di deplezione. Le serrande dovranno essere compatibili con le prescrizioni antincendio previste nell'allegato B.4 al Capitolato speciale ("Elaborati grafici – Prevenzione incendi").

c) **BIN**: Devono essere di dimensioni standard (esterne: circa mm. L 650 x P 450 x H 220) realizzate con materiale resistente e adatto a garantire l'integrità e la conservazione a lungo termine degli item. I bin devono essere impilabili e partizionabili con appositi accessori, nonché chiudibili per mezzo di apposito coperchio.

Non è richiesto che la posizione dei bin all'interno del deposito sia definita rigidamente e una volta per tutte, purché la mappatura di ogni singolo bin all'interno del deposito sia memorizzata dal sistema applicativo di controllo e completamente garantita quanto a univocità, modificabilità, tracciabilità e sicurezza del dato.

Ogni bin conterrà un numero variabile di item. La disposizione degli item nei bin è definita sulla base della priorità di preservare l'integrità dei materiali a lungo termine e tiene conto di quanto concordato con la competente Sovrintendenza regionale ai beni archivistici e bibliografici.

Il numero di bin oggetto della fornitura sono quelli indicati nell'offerta tecnica.

d) **ROBOT**: macchina preposta al prelievo, movimentazione e ricollocazione dei bin all'interno

del deposito. I robot forniti devono essere alimentati a batteria, a basso consumo energetico ed elevata manutenibilità, garantire una elevata autonomia operativa e utilizzare per le comunicazioni con il sistema applicativo di controllo preferibilmente tecnologie wireless. Ogni robot deve essere dotato di dispositivi per la presa, il sollevamento e la discesa dei bin, deve essere controllato in maniera indipendente e muoversi nella porzione sommitale della griglia mediante appositi binari o altra soluzione tecnica atta a garantire la piena e completa operatività del deposito secondo gli standard di prelievo per unità di tempo previsti dalla documentazione di gara.

I robot devono indifferentemente poter raggiungere tutte le workstation installate, in modo da garantire l'operatività del deposito anche in caso di guasto o di fermo per manutenzione di uno o più robot. La soluzione proposta deve inoltre prevedere un numero adeguato di postazioni di ricarica in ragione del numero di robot offerti, per garantire la continuità delle operazioni di movimentazione dei bin.

Il tipo e il numero di robot, con relative caratteristiche tecnico-prestazionali, sono quelli previsti nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, dove l'appaltatore ha indicato anche la durata del ciclo di vita delle batterie in ragione dell'intensità d'uso prevista (espressa in ore/giorno), i tempi medi di ricarica e il costo dei materiali di ricambio, anche se ricompresi nel servizio di manutenzione e assistenza contrattualmente previsto

e) **AREA DI MANUTENZIONE**: apposita area di lavoro interna al deposito, accessibile dall'angolo sud-ovest dell'edificio al livello -2. In tale spazio il personale addetto esegue in totale sicurezza tutte le operazioni di manutenzione per garantire l'ottimale funzionamento degli elementi del sistema, ad eccezione della risoluzione di guasti che richiedano l'intervento dei manutentori sulla griglia strutturale. L'area di manutenzione deve essere dimensionata, ubicata ed equipaggiata con tutti i dispositivi e le attrezzature previste nell'offerta tecnica dell'Appaltatore.

f) **WORKSTATION**: postazione di lavoro collocata all'esterno del deposito in apposita area di scambio. In queste aree sono presenti i terminali del sistema automatizzato di movimentazione e convogliamento (oggetto di separata procedura di gara) che collegherà attraverso un circuito di circolazione orizzontale e verticale il deposito ai piani superiori dell'edificio e alle stazioni di restituzione automatica dei libri presi in prestito (book return).

   Le workstation ricevono i bin in uscita dal deposito, consentono agli operatori il prelievo e l'inserimento degli item e saranno utilizzate anche per l'inserimento iniziale (massivo) degli item nel deposito.

   Il tipo e il numero di workstation oggetto della fornitura, nonché gli elementi eventualmente da abbinare alle serrande a tenuta stagna per evitare la dispersione dell'azoto e la modifica dei parametri ambientali all'interno del deposito, le dotazioni per il rilevamento automatico delle dimensioni e del peso degli item in fase di prima immissione e le soluzioni tecnologiche utili ad agevolare l'attività di prelievo e ricollocazione degli items nei bin da parte degli operatori sono quelli indicati nell'offerta tecnica dell'Appaltatore.

g) **POSTAZIONE DI CARICAMENTO INIZIALE DEI BIN**: postazione di lavoro temporanea, concepita e organizzata per l'inserimento iniziale dei bin vuoti nella griglia di stoccaggio. La postazione sarà posizionata, a cura e spese dell'Appaltatore, al livello -2 dell'edificio e sarà rimossa al termine dell'inserimento dei bin.

h) **CONTROLLER**: sistema applicativo di controllo - hardware e software - che gestisce in

modo completamente automatico tutta l'operatività del deposito. Il controller deve essere equipaggiato di moduli software ingegnerizzati per supervisionare in modo completo il funzionamento del deposito. In particolare, il software deve consentire di:

- identificare gli item in ingresso al sistema, sia in fase di primo caricamento che di reimmissione dopo l'uso;
- gestire lo stoccaggio a deposito, registrando costantemente le posizioni di bin, item e robot in tempo reale;
- processare le richieste di prelievo e immagazzinamento, ottimizzando i tempi di picking e inbound e garantendo che lo spazio disponibile venga utilizzato in maniera efficiente nel rispetto delle prescrizioni legate alla integrità degli item. Il controller dovrà essere in grado di massimizzare l'uso dello spazio disponibile;
- fornire agli operatori informazioni sullo stato dell'impianto;
- garantire agli utilizzatori funzionalità di tracciamento delle richieste, in modo che gli operatori della biblioteca e gli utenti finali possano verificare lo stato di avanzamento delle loro richieste in tempo reale. Il canale e le modalità per la visualizzazione sono definiti in fase di disegno esecutivo della fornitura.

Il controller deve essere programmato per apprendere automaticamente dall'analisi dei dati relativi alle operazioni registrate nel deposito a fine del miglioramento e dell'ottimizzazione continua del suo funzionamento;

Il controller deve garantire la piena interoperabilità con gli applicativi ILS (Information Library System) in uso presso la Biblioteca in cui risiedono i dati relativi agli item che compongono la collezione (https://www.comperio.it/clavis/ ed eventualmente Library Management System : Alma - Ex Libris), compresa la gestione degli errori. Tale attività di integrazione software si intende compresa e compensata nelle somme del presente appalto.

i) **UPS:** apparecchiatura che garantisce la continuità del funzionamento della soluzione proposta in caso di mancanza temporanea di alimentazione di rete. Nel caso in cui il guasto sulla rete elettrica non dovesse essere correttamente ripristinato entro i tempi di autonomia garantiti dal gruppo di continuità, dovrà essere prevista una procedura per il fermo completo del deposito.

2. La soluzione proposta dovrà essere corredata dalla più ampia documentazione e manualistica ad uso degli utenti del sistema, come indicato dall'Appaltatore nell'offerta tecnica. L'Amministrazione, in fase esecutiva della fornitura, si riserva di chiedere all'Appaltatore la redazione di ulteriore documentazione d'uso ritenuta significativa, a cui l'Appaltatore dovrà provvedere senza variazioni degli importi contrattuali.
3. Sono altresì a carico dell'Appaltatore le seguenti attività:
   a) realizzazione dell'impianto di distribuzione della forza motrice nei locali in cui sarà allestito il deposito e aree limitrofe (aree di scambio, zona di manutenzione, area di ricarica robot, consolle di monitoraggio) per quanto riguarda tutta la parte impiantistica necessaria per il funzionamento intrinseco del sistema;
   b) installazione dispositivi di sicurezza e di segnalazione allarme relativi a tutti i sistemi di sicurezza previsti dalla fornitura;
   c) fornitura e posa di serrande a tenuta stagna in prossimità dei punti di passaggio attraverso

le pareti in muratura e relativi ripristini della compartimentazione;

d) coordinamento generale di interfacciamento con il sistema di deplezione dell'ossigeno.

4. Tutti gli elementi della fornitura e le attività sopra descritti si intendono compresi e compensati nell'importo del presente appalto.
5. Sono escluse dal presente appalto le seguenti attività, in quanto già realizzate:
   a) impianto di controllo termo-igrometrico del locale che ospita il deposito;
   b) impianto HVAC;
   c) impianto di spegnimento a diluvio;
   d) impianto di deplezione dell'ossigeno;
   e) impianto di distribuzione della forza motrice nei locali in cui sarà allestito il deposito e aree limitrofe (punti di carico/prelievo, zona di manutenzione, area di ricarica robot, consolle di monitoraggio) per quanto riguarda l'alimentazione elettrica generale del sistema e gli impianti elettrici e speciali a servizio del solo ambiente;
   f) impianto di illuminazione di emergenza;
   g) dispositivi di sicurezza e segnalazione allarme in riferimento agli ambienti;
   h) porte a tenuta stagna in prossimità dei punti di ingresso/uscita del deposito.

ART. 1.8 – DIMENSIONAMENTO MINIMO E LIVELLI PRESTAZIONALI VINCOLANTI

1. La soluzione proposta deve essere conforme, a pena di esclusione, ai seguenti requisiti minimi di dimensionamento, nel rispetto delle caratteristiche illustrate all'art. 1.7:
   a) **GRIGLIA:** altezza massima cm. 490;
   b) **BIN**: minimo 80.000, oltre a minimo 8.000 coperchi, minimo 16.000 separatori cm. 60 e minimo 32.000 separatori cm 40;
   c) **ROBOT**: minimo 8 (otto);
   d) **WORKSTATION**: minimo 3 (tre);
   e) **POSTAZIONE DI CARICAMENTO INIZIALE DEI BIN:** 1 (una) postazione temporanea;
   f) **CONTROLLER:** 1 (un) controller, corredato da tutti i moduli software indicati dall'Appaltatore nell'offerta tecnica, ai fini della gestione complessiva di tutte le funzioni di gestione del deposito;
   g) **UPS:** minimo 1 (uno) con autonomia 30 minuti.

2. La soluzione proposta dovrà inoltre garantire, a pena di esclusione, i seguenti livelli prestazionali minimi:
   - **OPERATIVITÀ**: 24/7;

- **DISPONIBILITÀ DEL SERVIZIO**: minimo 98%;
- **MOVIMENTAZIONE COMPLESSIVA**: picking minimo 170 bin/ora e inbound minimo 60 bin/ora nelle fasce orarie di presenza del personale (dalle 8 alle 20).
- **INTEROPERABILITÀ**: integrazione software con i sistemi ILS di gestione documentale dell'Amministrazione secondo le linee guida che saranno fornite in sede di disegno esecutivo della fornitura;
- **OPEN DATA**: tutti i dati relativi alle transazioni effettuate nel deposito registrati dal controller devono poter essere liberamente esportati, elaborati, pubblicati e memorizzati dall'Amministrazione al di fuori degli strumenti applicativi previsti dalla fornitura;
- **GIORNATE/UOMO PER ADDESTRAMENTO**: minimo 10 (dieci) giorni per l'addestramento all'utilizzo da parte del personale dell'Amministrazione;
- **MANUTENZIONE PROGRAMMATA**: l'Appaltatore garantisce l'esecuzione di un programma di manutenzione preventiva comprendente minimo n. 2 (due) interventi on site per ciascuna delle annualità indicate all'art. 5.3 del Capitolato speciale. Il programma da attuare è quello presentato in sede di gara;
- **DISPONIBILITA' RICAMBI**: l'Appaltatore garantisce la disponibilità dei pezzi di ricambio per **minimo 10 anni** dalla data di rilascio del certificato di verifica di conformità, o periodo migliorativo offerto in sede di gara.

ART. 1.9 – FASI DELLA FORNITURA

1. L'esecuzione della fornitura si articola nelle seguenti fasi:

a) **DISEGNO ESECUTIVO DI DETTAGLIO DELLA FORNITURA.**

L'Appaltatore deve descrivere dettagliatamente, per mezzo di elaborati tecnici, la fornitura oggetto del presente appalto sviluppandone il disegno esecutivo ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile nella tipologia, struttura, componenti, dimensione e qualità.

Il disegno esecutivo di dettaglio della fornitura deve essere redatto nel pieno rispetto del presente Capitolato speciale e dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara, nonché in ottemperanza alle normative tecniche in vigore.

I. Documentazione da produrre a cura dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà consegnare all'Amministrazione, entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di avvio delle prestazioni, o periodo migliorativo offerto in sede di gara, i seguenti elaborati:

- relazione generale descrittiva e tecnica della soluzione proposta, contenente i riferimenti agli elaborati grafici, la descrizione dei criteri utilizzati per le scelte progettuali e per la verifica di corrispondenza con i livelli prestazionali minimi indicati nel Capitolato speciale;
- disegno esecutivo della soluzione proposta, corredato dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;

- progetto sismico corredato da relazione di calcolo redatta da professionista iscritto all'albo degli ingegneri e con specifica abilitazione, con l'indicazione della normativa di riferimento;
- analisi dei carichi articolata in:
  - indicazione dei carichi permanenti (G1+G2) dovuti ai pesi impiantistici/macchine;
  - indicazione dei carichi variabili (Q) dovuti al materiale accatastato/trasportato;

  La posizione e il valore delle reazioni nei punti di connessione con le strutture principali, dovute ai carichi (e distinti tra G1, G2, Q), dovranno essere chiaramente indicati con tabelle e schemi grafici. Fare riferimento alla Relazione descrittiva e tecnica sui vincoli dell'edificio e relativi allegati per la verifica dei carichi massimi ammissibili;
- descrizione del tipo di pannellature metalliche perimetrali proposte e delle caratteristiche tecniche e di montaggio;
- descrizione tecnica dettagliata delle funzionalità del controller, del software applicativo e dei suoi moduli compresi nella fornitura (schemi di flusso, interfacce, strati applicativi, database), con indicazione dei sistemi operativi, dei database e dei server applicativi supportati;
- descrizione dettagliata dei flussi di gestione ordine e della logica di gestione del magazzino;
- ogni altra documentazione indicata nell'offerta tecnica o reputata utile dall'Appaltatore ai fini della definizione del disegno esecutivo della soluzione proposta;
- cronoprogramma esecutivo della fornitura, che deve dettagliare le fasi e le relative scadenze intermedie specificando le percentuali di implementazione della fornitura a partire da quanto offerto in sede di gara;
- descrizione delle misure volte a ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti;

Tutti gli elaborati (disegni e relazioni tecniche) dovranno avere un dettaglio progettuale tale da descrivere compiutamente le componenti della fornitura in ogni dettaglio e definire i particolari costruttivi e realizzativi.

Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dall'Appaltatore, che si assume la piena responsabilità di quanto predisposto, e forniti su supporto cartaceo in duplice copia nei formati e scale adeguate, e in versione digitale in formato PDF e/o DWG.

Si intendono incluse in questa attività anche tutte le prestazioni necessarie per procedere alla corretta e affidabile stesura del disegno esecutivo di dettaglio della fornitura quali, a titolo indicativo ma non esaustivo, l'accurata verifica, tramite precisi e puntuali rilievi, dell'esattezza e dell'aggiornamento della documentazione fornita dall'Amministrazione in sede di gara.

Dovranno inoltre essere consegnate:

- una dichiarazione sottoscritta dall'Appaltatore in merito al rispetto delle normative

tecniche applicabili al progetto;

- l'elenco delle marche e modelli dei materiali, dei manufatti e delle apparecchiature che l'Appaltatore intende impiegare ed installare nella realizzazione dell'opera, con relative specifiche tecniche;
- le certificazioni attestanti la marcatura CE e quelle relative a normative nazionali ed europee, UNI, CEN, ISO previste in materia, rilasciate da istituti o enti di certificazione accreditati;

Tutta la documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana; il DEC si riserva di valutare caso per caso, a proprio insindacabile giudizio, se accettare documentazione in lingua inglese purché corredata della completa traduzione giurata in italiano.

II. Interoperabilità con le applicazioni in uso.

Il DEC e l'appaltatore definiscono entro il medesimo termine di cui al comma 1 le modalità e le specifiche tecniche dell'interoperabilità richiesta fra la soluzione proposta e gli ILS in uso presso l'Amministrazione.

III. Verifica.

Le verifiche effettuate dall'Amministrazione consisteranno principalmente nell'esame:

- del rispetto delle caratteristiche e delle prescrizioni contenute nel Capitolato speciale e suoi allegati nonché della rispondenza del progetto a quanto previsto nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- del rispetto della normativa di ordine generale e di quella riguardante la natura specifica della fornitura;
- della rispondenza degli elaborati alle finalità di intervento.

Al fine di salvaguardare la qualità della fornitura e la sua stretta aderenza al Capitolato speciale e all'offerta tecnica presentata in sede di gara, potrà essere istituita, a cura dell'Amministrazione, una struttura di controllo del disegno esecutivo di dettaglio composta dal DEC e da esperti nominati dall'Amministrazione.

Il Responsabile tecnico della fornitura per l'Appaltatore si interfaccerà con regolarità con il DEC e, in caso di costituzione, con gli altri componenti la struttura di controllo di cui al comma precedente, per mezzo di riunioni periodiche allo scopo di ragguagliare in merito all'avanzamento delle attività, evidenziare problematiche e proporre soluzioni, recepire eventuali richieste di modifiche tecniche; dall'altro lato, si occuperà della supervisione delle attività di sviluppo del disegno esecutivo di dettaglio della fornitura assicurandone la qualità finale. Di ogni riunione sarà prodotto verbale sottoscritto da tutte le parti.

Il Responsabile tecnico della fornitura per l'Appaltatore sarà affiancato dalle figure professionali indicate dall'Appaltatore in sede di gara, sia per il disegno esecutivo di dettaglio della fornitura sia per le altre fasi di esecuzione del contratto.

IV. Approvazione formale.

Entro 30 (trenta) giorni dalla consegna degli elaborati, ad esito positivo delle verifiche

effettuate, l'Amministrazione ufficializza la chiusura della presente fase di esecuzione del contratto mediante approvazione formale del disegno esecutivo di dettaglio della fornitura. Dell'approvazione è data tempestiva comunicazione all'Appaltatore.

L'approvazione formale è subordinata alla consegna di tutti gli elaborati previsti. In caso di consegna parziale la decorrenza dei termini non si arresta.

L'approvazione formale conclude la fase di disegno esecutivo di dettaglio della fornitura.

V. Modifiche.

Qualora l'Amministrazione ravvisi, in ragione di eventuali varianti intercorse nella realizzazione dell'edificio della BEIC o in base alle prescrizioni eventualmente impartite dagli Enti coinvolti nel processo autorizzativo, la necessità di chiedere integrazioni o modifiche alla documentazione prodotta dall'Appaltatore, provvede ad indicare un termine per la nuova consegna. Tale termine, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni, è perentorio e interrompe la decorrenza dei termini previsti per l'approvazione formale da parte dell'Amministrazione, ma non modifica in nessun caso la durata complessiva del contratto, indicata al successivo art. 3.1.

L'Appaltatore dovrà introdurre negli elaborati, anche se già consegnati, tutte le modifiche necessarie per il rispetto della normativa vigente sino al momento dell'approvazione formale.

Nel caso di errori od omissioni di progettazione, in qualunque momento riscontrati dal DEC, dalla struttura di controllo o dagli Enti coinvolti nel processo autorizzativo, l'Appaltatore è tenuto a porvi adeguato riparo nel pieno rispetto delle tempistiche definite.

Qualsiasi modifica richiesta alla documentazione da parte dell'Amministrazione, anche qualora determinasse l'esigenza di realizzare studi, prove ed indagini di maggior dettaglio, deve essere comunque realizzata dall'Appaltatore senza incremento del corrispettivo contrattuale.

Eventuali modifiche, determinate da esigenze dell'Amministrazione e/o da prescrizioni normative intervenute successivamente all'approvazione formale del disegno esecutivo saranno disciplinate secondo l'art. 120 del D.lgs. 36/2023.

VI. Penali

Qualora il disegno esecutivo di dettaglio o la documentazione richiesta, in tutto o in parte, non siano ritenuti conformi alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale, verranno applicate le penali di cui al successivo Art. 3.6, fermo restando l'obbligo per l'appaltatore di porre rimedio alle non conformità e/o lacune riscontrate.

In caso di ritardi nella consegna della documentazione da parte dell'Appaltatore non superiori a 30 giorni si procederà all'applicazione delle penali indicate all'art. 3.6. In caso di ritardo superiore a 30 giorni senza giustificato motivo, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

VII. Proprietà degli elaborati.

Ciascun elaborato facente parte del disegno esecutivo della fornitura è da ritenersi di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la quale potrà disporne nei modi

ritenuti più opportuni, a suo insindacabile giudizio, senza che l'Appaltatore possa sollevare obbiezioni di sorta, fatto salvo il divieto di divulgare informazioni coperte da brevetto o privativa industriale.

b) **MESSA IN PRODUZIONE.**

L'Appaltatore provvede alla produzione della soluzione approvata dall'Amministrazione entro i tempi previsti nell'offerta tecnica e nel rispetto dei livelli qualitativi e quantitativi previsti.

Entro i tre giorni successivi a ciascuna scadenza intermedia prevista dal cronoprogramma esecutivo l'Appaltatore è tenuto a inviare al DEC una relazione illustrativa sullo stato di avanzamento della produzione, per consentire la verifica del rispetto delle percentuali di implementazione della fornitura previste.

In caso di ritardo rispetto agli stati di avanzamento previsti l'Appaltatore deve motivare gli scostamenti e indicare le soluzioni organizzative che intende implementare per porvi rimedio. Qualora le motivazioni non siano ritenute sufficienti, verranno applicate le penali di cui al successivo art. 3.6.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto al DEC l'ultimazione della fase di produzione della fornitura.

In caso di ritardi nella conclusione della fase di produzione della fornitura non superiori a 20 giorni si procederà all'applicazione delle penali indicate all'art. 3.6. In caso di ritardo superiore a 20 giorni senza giustificato motivo, l'Amministrazione avrà facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento.

c) **TRASPORTO, CONSEGNA E POSA IN OPERA.**

Si intendono a carico dell'Appaltatore le attività di logistica, trasporto in sito e posa in opera nella posizione individuata dalle planimetrie di progetto allegate al presente Capitolato speciale, delle strutture e delle componenti materiali della fornitura.

Nell'esecuzione di tutte le prestazioni previste devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge nonché tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto.

Le componenti della fornitura dovranno essere introdotte nei locali e posate in opera seguendo tutte le prescrizioni contenute nel PSC.

L'accettazione dei materiali e dei componenti è disposta dal DEC ai sensi dell'art. 6 del DM e art. 4 dell'All. II.14 del Codice.

Il DEC rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione Europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'Appaltatore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal DEC, l'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

L'accettazione dei materiali da parte del DEC non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità in ordine alla riuscita della fornitura, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri dell'Amministrazione in sede di verifica di conformità della fornitura.

L'accettazione dei materiali diviene definitiva solo dopo la verifica con esito positivo della conformità della fornitura.

Entro i tre giorni successivi a ciascuna scadenza intermedia prevista dal cronoprogramma esecutivo il DEC verifica lo stato di avanzamento della posa in opera e redige apposito verbale, sottoscritto dall'Appaltatore.

In caso di ritardo rispetto agli stati di avanzamento previsti verranno applicate le penali di cui al successivo art. 3.6.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto al DEC l'ultimazione della fase di posa in opera. Il DEC verifica entro cinque giorni dalla comunicazione il completamento della posa in opera e redige apposito verbale, sottoscritto dall'Appaltatore,

In caso di ritardi rispetto agli stati di avanzamento previsti o nella conclusione della fase di posa in opera si procederà all'applicazione delle penali indicate all'art. 3.6.

d) **INSERIMENTO DELLE UNITA' DI CARICO NEL SISTEMA.**

Completata la posa in opera della fornitura, l'Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese alla registrazione nel sistema gestionale e immissione nel deposito di tutti i bin vuoti (ovvero senza libri al loro interno). Per tale attività potranno essere utilizzate tutte le workstation installate e la postazione temporanea da allestire al piano -2.

L'immissione degli item nel sistema sarà effettuata successivamente al collaudo della fornitura dal personale dell'Amministrazione o da terzi appositamente incaricati.

L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto l'ultimazione dell'inserimento dei bin nel sistema al DEC. Il DEC verifica entro cinque giorni dalla comunicazione il completamento della posa in opera e redige apposito verbale, sottoscritto dall'Appaltatore,

In caso di ritardi rispetto alla conclusione della fase di inserimento delle unità di carico nel sistema si procederà all'applicazione delle penali indicate all'art. 3.6.

e) **CONFIGURAZIONE E TEST.**

Si intendono a carico dell'Appaltatore le attività di inizializzazione, configurazione, settaggio fine, test e messa in funzione della soluzione proposta. Tali attività riguardano i sistemi operativi, i moduli hardware e software, le componenti fisiche e logiche della fornitura.

La configurazione del sistema è finalizzata alla implementazione dei parametri, dei dati, delle modalità di gestione, di organizzazione dell'interfaccia e di integrazione software definiti in fase di disegno esecutivo di dettaglio della fornitura.

Il test del sistema è finalizzato a verificare il pieno e corretto funzionamento del sistema in

base a quanto definito nella fase di disegno esecutivo di dettaglio della fornitura.

L'Amministrazione si riserva di richiedere test specifici anche relativi a singoli elementi della fornitura, per i quali l'Appaltatore è obbligato a procedere senza nulla pretendere.

Per garantire che le esigenze dell'Amministrazione vengano pienamente soddisfatte, qualora in fase di test alcuni parametri o configurazioni dovessero necessitare di messa a punto, revisione o modifica, l'Appaltatore è tenuto a provvedervi senza modifica degli importi contrattuali.

Al termine della fase di test viene stilato un verbale, a firma dell'Appaltatore e del DEC, contenente il dettaglio delle attività effettuate e il risultato dei test. Il verbale tiene luogo del verbale di conclusione delle prestazioni contrattuali.

Contestualmente alle attività di configurazione e test l'Appaltatore dovrà effettuare l'attività di addestramento del personale dell'Amministrazione per il numero minimo di giornate/uomo definite nel Capitolato speciale o proposta migliorativa presentata in sede di gara.

I contenuti e le modalità dell'attività di addestramento all'uso sono quelli contenuti nell'offerta tecnica dell'Appaltatore.

L'appaltatore dovrà consegnare all'Amministrazione, entro la data di avvio delle attività di addestramento, tutta la documentazione e la manualistica d'uso indicata nell'offerta tecnica.

f) AVVIO DEL SISTEMA

L'avvio del sistema avviene successivamente al completamento delle verifiche di conformità della fornitura.

L'Amministrazione, qualora abbia necessità di utilizzare la fornitura ovvero parte di essa prima che intervenga l'emissione del certificato di verifica di conformità, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

a) siano state acquisite la certificazione di conformità antisismica e le certificazioni relative agli impianti e alle opere a rete realizzate dall'appaltatore;

b) siano state eseguite le prove previste dal Capitolato speciale d'appalto;

c) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna della fornitura.

La presa in consegna anticipata è disposta con apposito verbale sottoscritto dal RUP e dall'Appaltatore.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

Il personale dell'Appaltatore sovrintende all'avvio del sistema mediante presenza in loco del personale indicato nell'offerta tecnica nei primi 7 giorni di esercizio, e assistenza remota dedicata.

L'appaltatore è tenuto a prestare assistenza al personale incaricato dall'Amministrazione delle verifiche di conformità tecnico-amministrative.

ART. 1.10 – ORGANIZZAZIONE E SEDI

1. La durata complessiva delle prestazioni contrattuali è quella stabilita all'art. 3.1 del presente Capitolato, salvo eventuali offerte migliorative presentate dall'appaltatore in sede di gara.
2. La durata prevista per le singole fasi in cui si articola la fornitura è la seguente:

PRESTAZIONI CONTRATTUALI	RISULTATO ATTESO	DURATA ESECUZIONE
a) Disegno esecutivo di dettaglio della fornitura	Elaborazione e consegna	**90 giorni naturali e consecutivi** dall'avvio delle prestazioni contrattuali
a.1) Approvazione del disegno esecutivo di dettaglio della fornitura da parte dell'Amministrazione	Atto di approvazione formale	**30 giorni naturali e consecutivi** dalla consegna del disegno esecutivo di dettaglio da parte del fornitore
b) Messa in produzione	Completamento della produzione	**120 giorni naturali e consecutivi** dalla comunicazione di approvazione formale del disegno esecutivo
c) Trasporto, consegna e posa in opera	Completamento della posa in opera	**65 giorni naturali e consecutivi**
c.1) Accertamento della conclusione della posa in opera	Verbale di accertamento	**5 giorni naturali e consecutivi**
d) Immissione bin	Completamento riempimento bin	**30 giorni naturali e consecutivi**
d.1) Accertamento della conclusione dell'immissione bin	Verbale di accertamento	**5 giorni naturali e consecutivi**
e) Configurazione e test	Verbale di completamento test	**20 giorni naturali e consecutivi**
f) Avvio del sistema	Go live!	Al termine delle verifiche di conformità della fornitura, salvo il caso di consegna anticipata

L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza delle durate previste dalle fasi sopra descritte e delle eventuali scadenze intermedie tassative (che potranno essere anche previste nel disegno esecutivo di dettaglio della fornitura a richiesta dell'Amministrazione), il cui superamento costituisce inadempimento contrattuale, al netto delle eventuali tempistiche migliorative offerte in sede di gara dall'Appaltatore.

3. Tutte le attività relative alle prestazioni sub a) e b) saranno svolte nelle sedi dell'Affidatario.
4. Le attività relative alle prestazioni sub c), c.1), d), d.1), e), f) saranno eseguite presso il sito della

ex stazione di Porta Vittoria in cui è in corso l'edificazione della BEIC, nonché presso le sedi dell'Affidatario o altre sedi indicate dallo stesso.

5. Riunioni ed incontri potranno avvenire anche presso gli uffici del Comune di Milano.

ART. 1.11 –MODALITA' DI ESECUZIONE

1. Le prestazioni contrattuali si svolgono nell'edificio BEIC in un periodo temporale in cui è possibile che siano ancora in corso attività di completamento delle opere relative alla costruzione dell'edificio a cura dell'impresa GEDI Group (affidataria dei lavori). Per la gestione delle interferenze si rimanda all'art. 13 del PSC. In particolare, si procederà a definire una cessione complessiva dell'area dell'interrato e la cessione temporanea di altre di cantiere aree che di volta in volta saranno necessarie all'una e all'altra affidataria, con definizione dei relativi percorsi pedonali e veicolari di accesso. Per l'organizzazione dell'area di cantiere, delle fasi di lavorazione e montaggio e per le modalità di accesso di materiali e maestranze al cantiere si rimanda al PSC.
2. Prima dell'avvio delle prestazioni contrattuali l'Appaltatore e il suo Coordinatore Tecnico parteciperanno ad una riunione di coordinamento con il RUP/DEC e con il CSE, nella quale verranno esaurientemente descritte/specificate tutte le attività che dovranno essere svolte e che l'Appaltatore si impegna a comunicare e far eseguire scrupolosamente al proprio personale. Nel corso della riunione saranno fornite all'Appaltatore tutte le informazioni sui rischi per la sicurezza relativi agli ambienti in cui si svolgeranno le prestazioni contrattuali, con relativa verbalizzazione.
3. L'Appaltatore dovrà comunque garantire la presenza giornaliera delle maestranze e delle professionalità dichiarata in sede di gara per tutta la durata del contratto, con le modalità previste nell'allegato C al Capitolato speciale "Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)".
4. La fornitura deve essere consegnata pienamente operativa in tutte le sue funzionalità, ed è comprensiva di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie, anche se non espressamente previsti nel Capitolato speciale, in modo da assicurare che sia completa e pronta all'uso in condizioni di massima efficienza e sicurezza. Il montaggio dovrà essere eseguito a regola d'arte da personale specializzato e sotto la diretta responsabilità dell'Appaltatore.
5. Lo smontaggio, la rimozione e l'allontanamento di tutti i materiali utilizzati per la posa in opera – compreso il loro smaltimento attuato mediante raccolta differenziata degli stessi e privilegiando, ove possibile, l'invio a recupero dei materiali secondo le vigenti norme in materia di rifiuti (D. lgs. 152/06 e s. m. i.) – si intende a cura e spese dell'Appaltatore. Al termine delle prestazioni è richiesto il ripristino dello stato di pulizia dei locali,
6. La fornitura parziale non costituisce interruzione del termine di consegna: pertanto, anche nel caso in cui l'appaltatore abbia già consegnato una quota parte di quanto ordinato prima del termine di consegna contrattualmente stabilito, eventuali consegne oltre detto termine (esclusa l'ipotesi di ritardi per richieste dell'Amministrazione in base ad esigenze del cantiere) costituiranno inadempienza contrattuale con applicazione, per la quota delle forniture giunte oltre il termine, delle penalità previste nel presente Capitolato.
7. Il ritiro e l'accettazione delle merci da parte del personale incaricato dell'Amministrazione non solleva l'Appaltatore dalle responsabilità in ordine ai vizi apparenti od occulti riscontrati al momento dell'effettivo utilizzo del bene. La firma per ricevuta non impegnerà in nessun caso l'Amministrazione, se non come attestazione della quantità consegnata.

8. Non è applicabile al presente contratto qualsiasi condizione di fornitura in uso presso l'Appaltatore non compatibile con le prescrizioni del presente Capitolato speciale e con la documentazione contrattuale;
9. L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, oltre che da eventuali pretese che avanzate da terzi in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
10. L'Appaltatore deve produrre al RUP adeguata documentazione fotografica relativa alle varie fasi di esecuzione della fornitura, con particolare riferimento a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta del DEC. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

ART. 1.12 – PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

1. L'Allegato C al Capitolato speciale "Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)" comprende quali allegati da considerarsi parte integrante del Piano stesso i seguenti documenti:
   a) layout sicurezza generale;
   b) layout fasi di allestimento;
   c) dettaglio layout area intervento;
   d) costi della sicurezza.
2. Prima dell'effettivo inizio dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna al CSE la seguente documentazione:
   a) il POS riferito al sito interessato dalle attività di consegna e posa in opera della fornitura, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione della installazione della fornitura, da considerare come piano complementare di dettaglio dell'Allegato C al Capitolato speciale "Piano di Sicurezza e Coordinamento" redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3.2.1 dell'Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
   b) eventuali proposte integrative del PSC, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza;
   c) fotocopia del libro unico del lavoro, in attuazione alle disposizioni contenute nelle Linee guida in applicazione del "Protocollo d'Intesa" di cui alla nota Prefettizia del 11.05.2006 PG n. 9B13/200300415 Div GAB.
3. I predetti documenti presentati dall'Appaltatore e dal subappaltatore saranno oggetto di valutazione, entro dieci giorni dalla loro consegna, da parte del DEC, del CSE e del RUP con apposito Verbale sottoscritto anche dall'Appaltatore.
4. L'Appaltatore deve inoltre produrre, entro il termine indicato dall'Amministrazione o comunque entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima dell'avvio della fase di posa in opera se avviata prima della stipula del contratto, le dichiarazioni e la documentazione indicate nell'Allegato C al Capitolato speciale "Piano di sicurezza e

coordinamento (PSC)";

5. L'Appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare al DEC e al CSE, prima del loro utilizzo, l'elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la rispondenza alle disposizioni di legge.
6. Il PSC sarà aggiornato e coordinato a cura del CSE per tutte le imprese operanti nell'area di cantiere.
7. L'Appaltatore, anche su indicazione delle imprese subappaltatrici, può proporre modificazioni e/o integrazioni al PSC nei seguenti casi:
   a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, ovvero quando ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
   b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
8. Nei casi di cui al precedente comma 7, l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
9. L'Appaltatore, nel rispetto dei tempi previsti nel cronoprogramma e secondo le disposizioni del PSC, è obbligato ad indicare nel POS il numero e la qualifica delle maestranze da impiegare in ciascuna delle fasi di lavoro.
10. La mancata consegna del POS, ovvero le gravi o ripetute violazioni a quanto disposto dal PSC e dal POS da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del Contratto.
11. L'eventuale sospensione delle prestazioni contrattuali a seguito di gravi inosservanze delle imprese esecutrici e/o dei lavoratori autonomi comporterà la responsabilità dell'impresa affidataria per ogni eventuale danno derivato, compresa l'applicazione della penale giornaliera prevista al successivo art. 3.6. Si ritiene "grave inosservanza", e come tale passibile di sospensione delle prestazioni contrattuali, anche la presenza di lavoratori non in regola all'interno del cantiere.
12. La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

ART. 1.13 – COSTI PER LA SICUREZZA

1. I costi per la sicurezza relativi alla fornitura sono dettagliati nell'Allegato E al Capitolato speciale, che l'Appaltatore ha dichiarato per iscritto, in fase di presentazione di offerta, di accettare.
2. In fase di esecuzione delle prestazioni contrattuali essi verranno contabilizzati a misura, ma sempre in conseguenza della loro effettiva realizzazione, e quindi sulla base di una contabilità specifica predisposta dal CSE.

ART. 1.14 – ONERI

Gli oneri in carico all'Appaltatore e all'Amministrazione sono i seguenti:

a. APPALTATORE:

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le prestazioni previste dal presente capitolato ed i relativi oneri, in particolare:

1. le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
2. gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva e quella prevista al termine della fornitura e le polizze assicurative;
3. le spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
4. le spese di gestione amministrativa del personale impegnato nell'appalto;
5. le spese per la gestione delle aree consegnate per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
6. le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
7. le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta delle prestazioni contrattuali;
8. le spese per la protezione dei materiali impiegati e messi in opera e per evitarne il deterioramento in cantiere;
9. le spese per il periodo di assistenza post vendita e per il servizio di manutenzione e assistenza tecnica di cui all'art. 5.3;
10. gli oneri generali e particolari previsti dal Capitolato speciale.

Sono inoltre a carico dell'appaltatore:

- la pulizia delle aree al termine della posa in opera, compreso lo sgombero dei materiali di risulta;
- tutti i costi per le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti necessari al funzionamento delle aree assegnate all'Appaltatore per la fornitura;
- tutti i costi relativi alle utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
- tutti i costi per trasferte e sopralluoghi nelle aree di intervento, partecipazione alle riunioni periodiche e per qualsiasi altra attività/onere necessaria per il corretto e completo svolgimento della fornitura;
- i costi per la produzione e riproduzione degli elaborati, per la documentazione tecnica e i certificati di prova, le dichiarazioni ambientali anche al fine del rispetto del principio DNSH;
- i costi per la realizzazione delle targhe e dei pannelli di cui all'art. 1.20;
- tutti i costi per l'ottenimento di permessi, licenze, autorizzazioni o comunque denominati che si rendano necessari per la realizzazione della fornitura;
- ogni altra spesa connessa alla esecuzione delle prestazioni contrattuali.

b. AMMINISTRAZIONE

Sono a carico dell'Amministrazione i seguenti oneri:

- le spese per la messa a disposizione delle aree di cantiere;
- le spese per la messa a disposizione della connessione per il servizio di teleassistenza.

Nessun altro onere sarà a carico dell'Amministrazione.

ART. 1.15 – CUSTODIA – SOTTRAZIONI – GUASTI - DANNI

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela delle aree di intervento e la protezione di tutti i manufatti e dei materiali in essa esistenti, nonché di tutti i materiali impiegati e messi in opera sino alla presa in consegna della fornitura da parte dell'Amministrazione.
2. Nel caso di sospensione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero di proroga o novazione dei termini di esecuzione l'Appaltatore dovrà adottare ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a suo carico l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente disposizione.

ART. 1.16 – TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE

1. L'Appaltatore dovrà attestare mediante apposita dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante che i prodotti oggetto della fornitura e la relativa documentazione non violano brevetti o diritti di proprietà intellettuale o industriale comunque denominati sia a livello nazionale che internazionale, e che nessuna azione legale risulta pendente per la violazione dei diritti di cui sopra in qualsiasi giurisdizione.
2. Nel caso i dispositivi oggetto della fornitura fossero in tutto o in parte coperti da brevetti di terze parti, l'Appaltatore dovrà dimostrare mediante appositi mezzi di prova (ad esempio: accordo con il titolare del brevetto) da consegnare alla Stazione Appaltante prima dell'avvio delle prestazioni che è grado di far fronte alle obbligazioni contrattuali anche nel caso in cui il detentore del brevetto dovesse dismettere la produzione e l'aggiornamento della soluzione offerta, in quanto in possesso di tutto il know-how necessario e avrà accesso alle informazioni, alla documentazione tecnica e al codice sorgente.
3. L'Amministrazione si impegna ad utilizzare il software fornito dall'Appaltatore esclusivamente nell'ambito della presente fornitura. Ogni altro utilizzo dovrà essere espressamente autorizzato dal licenziatario ai sensi della vigente normativa.
4. I dati generati dall'uso della soluzione proposta sono di proprietà dell'Amministrazione e l'Appaltatore potrà farne esclusivamente l'uso previsto dal presente contratto.
5. Il personale dell'Amministrazione è tenuto alla riservatezza e a non divulgare le informazioni tecniche riservate o coperte da privativa industriale di cui dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto.

ART. 1.17 – DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI

1. L'Appaltatore, prima dell'avvio delle prestazioni, dovrà consegnare al DEC:
   a) apposita dichiarazione d'impegno a garantire la disponibilità di pezzi di ricambio per **minimo 10 anni** dalla data di rilascio del certificato di verifica di conformità, o periodo migliorativo offerto in sede di gara;
   b) l'elenco dei prezzi unitari di tutti gli elementi che compongono la fornitura come elencati all'art. 1.7, che saranno utilizzati dall'Amministrazione in caso di variazioni dei quantitativi (art. 3.4), nonché delle seguenti prestazioni:
      - licenze d'uso di ciascun modulo software compreso nell'offerta;

- costo di una giornata di lavoro dei tecnici dell'Appaltatore che svolgono le attività di manutenzione.
- costo di una giornata di lavoro del personale addetto all'addestramento del personale dell'Amministrazione.

2. L'appaltatore, entro i 10 (dieci) giorni successivi alla data del verbale di avvio delle prestazioni, dovrà consegnare al DEC apposita dichiarazione che le aree di cantiere e i locali in cui dovrà essere realizzata la fornitura, come definiti nell'allegato A al Capitolato speciale, sono completamente e perfettamente idonei, senza riserva alcuna, alla posa in opera della soluzione proposta.
3. L'appaltatore, entro la data prevista per l'avvio della consegna dei materiali in cantiere, dovrà inoltre sottoscrivere apposito verbale di presa in carico delle aree e dei locali.
4. L'Appaltatore dovrà certificare la conformità della soluzione proposta alla normativa antisismica in vigore.
5. L'Appaltatore dovrà dimostrare, mediante idonei mezzi di prova, che la fornitura e tutte le sue componenti sono conformi alle prescrizioni contenute nella Relazione tecnica di Prevenzione Incendi.
6. Tutta la suddetta documentazione dovrà essere trasmessa in formato PDF, firmata digitalmente dall'Appaltatore.
7. A posa in opera ultimata e prima della stesura del relativo verbale, l'Appaltatore o l'eventuale subappaltatore dovranno rilasciare al DEC una dichiarazione attestante, sotto la propria responsabilità, che la fornitura è stata eseguita in conformità alle vigenti norme di legge e al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. In mancanza di tale attestazione o della documentazione necessaria per l'ottenimento dei collaudi necessari per esercizio della fornitura, questa non potrà considerarsi ultimata.

ART. 1.18 – DNSH

1. La realizzazione del progetto dovrà avvenire nel pieno rispetto del principio di non arrecare un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH) e del Regolamento UE 2021/2139 e dovrà essere accompagnata da una dichiarazione che la realizzazione dell'intervento è stata svolta nel pieno rispetto dei principi e degli obblighi specifici del PN METRO Plus e Città Medie Sud 2021- 2027 relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) ed in particolare dei vincoli previsti dalle Schede Tecniche applicabili secondo quanto previsto dalla Guida Operativa MEF vigente in materia di DNSH, e successive modifiche e integrazioni.
2. Nel corso dell'esecuzione della fornitura, dovrà essere fornita una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio DNSH corredata da documenti/atti tecnici e dichiarazioni di assolvimento del principio DNSH, come previsto dall'art. 4.3.A

ART. 1.19 – ENTERPRISE ARCHITECTURE e INTEROPERABILITÀ

L'Appaltatore, in caso di introduzione di nuovi sistemi informativi (hardware o software) o di aggiornamento dei sistemi esistenti con nuove componenti anche oggetto di eventuale offerta

migliorativa è tenuto al rispetto delle linee guida di Enterprise Architecture del Comune di Milano di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 620/2020, di cui al link https://alm-redmine.comune.milano.it/projects/linee-guida-ict/wiki.

Le Linee Guida forniscono dettagli implementativi specifici, in accordo con il contesto generale definito dall'Agenzia per l'Italia Digitale e dal Piano Triennale 2020-2022 per l'informatica nella Pubblica Amministrazione (https://pianotriennale-ict.italia.it/).

Principi generali per approvvigionamenti che prevedono servizi di manutenzione, garanzia hardware/software o gestione operativa

- I servizi di manutenzione e gestione operativa devono essere eseguiti impiegando lo strumento di Trouble Ticketing messo a disposizione dall'Amministrazione.
- I processi di Gestione dei Cambiamenti ICT (IT Change Management) e di Gestione degli Incident (Incident Management) definiti presso l'Amministrazione sono ispirati agli standard internazionali ITIL v.3.2 e COBIT 2019. L'Appaltatore è tenuto a svolgere le proprie attività secondo quanto definito nella documentazione dei processi di cui al predetto link delle Linee Guida.
- Le vulnerabilità di sicurezza informatica relative alle prestazioni di cui al presente approvvigionamento sono considerate anomalie di funzionamento ai fini della garanzia e della manutenzione dei sistemi e pertanto debbono essere corrette senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, rispettando i livelli di servizio previsti dall'Appalto.

Linee Guida Specifiche

La tabella seguente riporta le Linee Guida che devono essere applicate dall'Appaltatore:

Nome Linea Guida	Descrizione
Principi	Principi di Enterprise Architecture del Comune di Milano, orientano lo sviluppo di sistemi armonizzandolo col contesto aziendale e IT dell'Amministrazione.
API e Interoperabilità	Modalità di esposizione e utilizzazione di API tramite la piattaforma di Interoperabilità del Comune di Milano
Gestione Progetti IT	Linee guida per la gestione di progetti IT
Metadatazione delle fonti dati	Metadatazione delle fonti dati (tabelle, dataset, API) secondo vocabolari del CdM
Reportistica e visualizzazione	Linee guida per la visualizzazione di dati e report in base ai requisiti
Cifratura e protocolli sicuri	Algoritmi e protocolli di cifratura e comunicazioni sicure
Risorse, CED, Server e Middleware	Allocazioni risorse computazionali, cloud, storage, backup

Modelli Documentali

Le prestazioni oggetto dell'Appalto dovranno essere documentate dall'aggiudicatario secondo i modelli documentali standard previsti dal quadro di riferimento di Enterprise Architecture (EA-PROF, EA-PROG e ulteriori come da tabella sottostante).

Sulla base della documentazione fornita dall'aggiudicatario, la prestazione oggetto dell'appalto sarà validata per quanto concerne il rispetto alla conformità delle Linee Guida dalla apposita struttura preposta della Direzione Sistemi Informativi e Agenda Digitale, identificata ai sensi della Delibera G.C. n. 620/2020 e relativi annessi allegati quali parte integrante, affinché sia possibile integrare la soluzione tra i sistemi informativi dell'Amministrazione.

L'assenza di documentazione e di conformità di Enterprise Architecture non permette di superare positivamente le eventuali fasi di collaudo funzionale previste dall'Appalto.

Ove oggetto di punteggio tecnico o di miglioria, la documentazione presentata post aggiudica dall'Appaltatore dovrà essere coerente con quella presentata nell'offerta tecnica.

Nome Documento	Nota
EA-PROF	Documento di "Profilo" che riporta: requisiti funzionali e non funzionali, casi d'uso, dati trattati, canali di erogazione, processi aziendali impattati, tempi e costi previsti. A cura del committente col supporto dell'Appaltatore.
EA-PROG	Documento di "Progetto" da redigere a cura dell'Appaltatore che riporta l'architettura logica del sistema, l'architettura applicativa con le diverse componenti e relazioni con sistemi terzi, il modello dati, l'architettura fisica (deployment), il dimensionamento previsto. Viene richiesto l'uso di diagrammi Unified Modeling Language ed Entity-Relationship. Può essere realizzato inizialmente a livello più alto con le informazioni fondamentali dell'architettura e dettagliato in seguito a seconda della metodologia di sviluppo adottata.
EA-AFU	Documento di Analisi Funzionale relativo a un caso d'uso o a una serie di requisiti richiesti, a cura dell'Appaltatore.

ART. 1.20 – COMUNICAZIONE

Con riferimento agli artt. 46 e 47 del Reg. UE n. 2021/1060 e relativo Allegato IX- i destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, anche, ove opportuno, attraverso il logo dell'Unione e una dichiarazione adeguata sul finanziamento che recita «finanziato dall'Unione europea – PN Metro Plus 2021-27».

Pertanto, l'Appaltatore, a propria cura e spese, dovrà:

a) realizzare e posizionare un pannello all'ingresso del cantiere riportante tutte le indicazioni relative all'appalto, alla provenienza dei finanziamenti e alle figure coinvolte, con i rispettivi ruoli e responsabilità;
b) realizzare e posizionare nei pressi della vetrata che dall'ingresso dell'auditorium consente di vedere l'interno del deposito, una targa riportante la fonte di finanziamento.

Il posizionamento, le dimensioni e i testi / loghi da apporre sul pannello e sulla targa saranno comunicati dal DEC all'Appaltatore in fase di esecuzione del contratto.

SEZIONE 2
DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 2.1 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRALE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il presente Capitolato Speciale e relativi allegati;
- la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura;
- la stima economica della fornitura;
- il quadro economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione della fornitura;
- il PSC elaborato dall'Amministrazione;
- il POS elaborato dall'Appaltatore;
- l'offerta presentata dall'appaltatore.

ART. 2.2 – CONTRATTO A MISURA

OMISSIS

ART. 2.3 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti.

2. L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341, comma 2^, e 1342 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate. In particolare l'Appaltatore accetta espressamente e specificatamente per iscritto le seguenti clausole del Capitolato Speciale: artt. 3.5 – 4.1 – 6.4 (inserire eventuali altri articoli contenenti clausole vessatorie).

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto. In ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c..

4. Il Comune di Milano è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione.
   In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto di servizi/forniture, il Comune di Milano ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il Patto di Integrità.
   Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.
   Il Comune di Milano verificherà l'applicazione del Patto di Integrità sia da parte dei partecipanti alla gara, sia da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti.

5 L'Appaltatore è tenuto in vigenza di contratto a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di

avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").
Il ricorso al predetto strumento è consentito nel caso in cui le segnalazioni riguardino illeciti o irregolarità relativi al Comune di Milano ed afferenti alle prestazioni oggetto del presente contratto. Ai sensi di legge, il dipendente che segnalerà fatti illeciti di cui è a conoscenza godrà di tutte le garanzie previste dal D.Lgs. 24/2023, con specifico riferimento alla tutela della riservatezza dei dati del segnalante, alla sottrazione del diritto di accesso alle segnalazioni effettuate ed ai relativi allegati eventualmente prodotti e al divieto di adozione nei suoi confronti di misure ritorsive in conseguenza delle indicate segnalazioni.
I subappaltatori e i subcontraenti, relativamente ai contratti afferenti l'esecuzione dell'appalto, sono tenuti a rendere nota ai propri dipendenti la possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, tramite il ricorso all'apposita piattaforma del Comune di Milano (accessibile dalla home page del Comune alla sezione Amministrazione Trasparente, voce "segnala gli illeciti").
L'ottemperanza agli adempimenti sopra riportati dovrà essere documentata dall'operatore economico alla stazione appaltante entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella dei contratti di cui al precedente comma.

ART. 2.4 – PROCEDURE DI INSOLVENZA DELL'APPALTATORE

Nel caso di procedure di insolvenza dell'Appaltatore si applica la disciplina prevista dall'art. 124 del Codice dei Contratti.

SEZIONE 3
DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE CONTRATTUALE

ART. 3.1 – INIZIO E DURATA DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione, a firma del DEC e dell'Appaltatore. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta o se il verbale di avvio dell'esecuzione, firmato dal DEC ed inviato via Pec all'Appaltatore, non viene restituito entro 5 (cinque) giorni, via Pec, sottoscritto digitalmente, viene fissato dal DEC un nuovo termine, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.

2. La durata del contratto è di **365 giorni solari consecutivi** o periodo migliorativo offerto dall'Appaltatore in sede di gara, a decorrere dalla data di cui al paragrafo 1).

ART. 3.2 – MODIFICHE DELLA DURATA DELLA PRESTAZIONE

1. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa osservanza del cronoprogramma presentato in sede di gara.

ART. 3.3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.

1. L'Amministrazione, visto l'art. 17 commi 8 e 9 del Codice si riserva di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con apposito verbale di avvio dell'esecuzione a firma del DEC e dell'Appaltatore anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo 5.1. In tal caso il verbale di consegna indica le prestazioni che l'Operatore Economico deve immediatamente eseguire.

2. Nel caso di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9 del Codice, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP/Direttore dell'Esecuzione.

ART. 3.4 – VARIAZIONE DELL'ENTITA' DELLA PRESTAZIONE

1. Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, così come previsto dall'art. 120 comma 9 del Codice, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

2. Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni, la cauzione definitiva di cui all'articolo 5.1 dovrà essere adeguatamente integrata.

ART. 3.5 – CAUSE SOPRAVVENUTE – SOSPENSIONE

1. Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa.

La sospensione è disposta dal RUP o, nei casi di cui all'art. 121 comma 1 del Codice, dal Direttore dell'Esecuzione se nominato, compilando apposito verbale sottoscritto dall'Appaltatore ed inviato al RUP.
La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione della prestazione e comporta un differimento dei termini contrattuali iniziali.
All'Appaltatore non è dovuto alcun compenso o indennizzo per le sospensioni disposte in conformità a quanto sopradetto.

2. Nel caso di sospensioni che superino 1/4 del periodo di esecuzione contrattuale e comunque sei mesi complessivi, è facoltà dell'Appaltatore chiedere la risoluzione del contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese. Nel caso in cui l'Amministrazione si opponga alla risoluzione, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini sopraindicati (Cfr. art. 121 comma 5 del Codice).

ART. 3.6 – PENALI PER RITARDI E INADEMPIENZE

1. In caso di violazione degli obblighi contrattualmente assunti, l'Amministrazione applicherà le penali di seguito indicate:

	OGGETTO	Valore percentuale penalità/Valore - importo
1	Per ogni giorno solare di ritardo nell'avvio della prestazione rispetto alla data di cui all'art. 3.1 "Inizio e durata della prestazione", verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	**0,5‰ €**
2	Per la mancata comunicazione da parte dell'Appaltatore ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	**0,5‰ €**
3	Per la mancata comunicazione al Comune di Milano entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto d'appalto (o dall'avvio d'urgenza delle prestazioni in pendenza di stipula) o da quella di stipulazione dei contratti di subappalto o subcontratti, dell'avvenuta comunicazione ai propri dipendenti della possibilità di avvalersi dello strumento del whistleblowing (segnalazione fatti illeciti), come disciplinato dal D.Lgs. 24/2023, verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	**0,5‰ €**
4	Per la mancata partecipazione del personale dell'Appaltatore alle riunioni periodiche convocate dal RUP, dal DEC o dal CSE, verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	**0,5‰**

5	In caso di mancato rispetto del cronoprogramma della fornitura di cui all'art. 1.10, anche con riferimento a ogni specifica fase o scadenza intermedia, per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	**0,5‰**
6	Per la ritardata consegna, anche parziale, della documentazione, delle dichiarazioni e delle certificazioni previste dal Capitolato speciale entro i termini previsti, per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata la penale indicata a lato:	**100 €**
7	In caso di non conformità del disegno esecutivo di dettaglio o della documentazione richiesta all'art. 1.9.a) alle prescrizioni del presente Capitolato speciale, accertate dal DEC, per ciascuna non conformità verrà applicata la penale indicata a lato:	**200 €**
8	In caso di mancata o incompleta presenza del personale dell'Appaltatore nei primi 7 giorni di esercizio del sistema, per ciascuna unità di personale assente o non corrispondente a quanto offerto dall'Appaltatore in sede di gara verrà applicata la penale a lato indicata:	**300 €**
9	In caso di ritardo nella consegna del POS da parte dell'Appaltatore, di cui all'art. 1.12, per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata la penale indicata a lato, da calcolarsi sull'importo contrattuale, del:	**0,7‰**
10	In caso di difformità nella presenza giornaliera in cantiere delle maestranze e delle professionalità dichiarate in sede di gara, per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata una penale pari a:	**200 €**
11	In caso di mancato sgombero delle aree consegnate entro i termini indicati dal DEC, per ogni giorno solare di ritardo verrà applicata la penale indicata a lato:	**250 €**
12	In caso di ritardata esecuzione degli interventi di manutenzione di cui all'art. 5.3.6 e 5.3.7 rispetto ai termini contrattuali, per ogni dispositivo fornito dall'Appaltatore per la quale la soluzione del malfunzionamento non sia intervenuta entro il termine verrà applicata la penale indicata a lato:	**250 €**
14	In caso di mancata sostituzione temporanea degli elementi non funzionanti con altri aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, di cui all'art. 5.3.9, verrà applicata la penale indicata a lato:	**500 €**
15	Per la mancata consegna della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, comprensiva della trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, sarà applicata la penale indicata a lato:	**500 €**

16	Per la mancata consegna della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte, comprensiva della trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali, sarà applicata la penale indicata a lato:	**500 €**
17	Per mancato rispetto dell'impegno ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, sarà applicata la penale indicata a lato:	**500 €**

2. Le penali non potranno esser comunque complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto.
3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del RUP, verso cui l'Appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.
4. In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.
5. È fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.
6. Le penali potranno essere applicate anche in caso di avvio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto.

ART. 3.7 – REFERENTI DELL'APPALTO

1. L'Appaltatore dovrà indicare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prestazione, il nominativo del proprio Referente per la gestione operativa del contratto, con relativi recapiti telefonici (cellulare, fisso e indirizzo di posta elettronica).
2. Il Referente, reperibile dal lunedì al venerdì ore 8:30-19:00 e il sabato 8:30-18:00 per tutto il periodo contrattuale, dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, a gestire gli ordinativi e accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente la fornitura in questione, ponendo in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione delle criticità eventualmente segnalate. Il referente, in particolare, deve:
   - *partecipare ad incontri preventivi con il DEC e con il CSE per la programmazione della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;*
   - *verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo l'andamento delle attività formative rispondendone della gestione;*
   - *provvedere a comunicare al DEC tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività;*
   - *presidiare il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e all'occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile o non idoneo allo svolgimento delle attività;*

3. L'Amministrazione, successivamente all'aggiudicazione, indicherà un Referente amministrativo che curerà la parte relativa alle attività amministrative e contabili legate all'esecuzione del presente affidamento e rappresenterà l'interfaccia amministrativa dell'Amministrazione comunale nei confronti dell'Appaltatore.

ART. 3.8 – PERSONALE

1. Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare la prestazione con personale idoneo sotto il profilo deontologico, professionale e sanitario, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia o che interverranno nel periodo di decorrenza del contratto, per quanto applicabili, inclusi quelli in materia di igiene e sanità, in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, nonché di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore la documentazione attestante gli adempimenti di tutti i predetti obblighi.
L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza di quanto sopra detto, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Appaltatore prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 10 (dieci) giorni dalla data di avvio delle stesse.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%. (cfr. art.-11 comma 6 del Codice).
Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del saldo finale, dopo l'emissione del certificato di verifica di conformità, e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ottenimento da parte del RUP del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 11 comma 6 del Codice).

In relazione a quanto previsto dall'art. 57 del Codice, l'Appaltatore, dovrà garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o

svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato, e garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, in conformità con l'articolo 11 del Codice.

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare al RUP/Direttore dell'Esecuzione **prima dell'inizio delle prestazioni** o dell'impiego di nuovo personale, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che eseguiranno le prestazioni, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc., nonché l'indicazione del CCNL applicato, della tipologia contrattuale e del livello di inquadramento.

L'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento della prestazione, a seguito di specifica segnalazione da parte del RUP/Direttore dell'Esecuzione.
Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al RUP/Direttore dell'Esecuzione, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della Comunicazione di Assunzione entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.
L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti apposito documento di identificazione munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), con le indicazioni previste dalla normativa vigente.
Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ed essere esibito al Direttore dell'Esecuzione/ RUP, che svolgerà le funzioni di controllo.

2. ***Ulteriori obblighi dell'Appaltatore***

L'Appaltatore è tenuto all'applicazione e al rispetto delle indicazioni in merito alle pari opportunità, generazionali e di genere di cui all'art. 57 e All. II.3 del Codice dei contratti come meglio specificate nelle linee guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità adottate con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 20/06/2023.

In particolare:
- l'Appaltatore dovrà assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

- Nel caso l'Appaltatore sia operatore economico di cui all'art. 1 comma 2 dell'All. II.3 al Codice dei contratti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, esso è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al periodo precedente è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- Nel caso l'Appaltatore sia operatore economico di cui all'art. 1 comma 2 dell'All. II.3, esso è tenuto a consegnare, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa

all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a proprio carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di cui al periodo precedente è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali.
Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà l'applicazione delle penali previste all'art. 3.6 del presente C.S.A.

3. *Doveri del personale*

Le prestazioni contrattuali dovranno essere espletate con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.
Il personale è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso ed esporre apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
Il personale è tenuto all'osservanza del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano con deliberazione di Giunta Comunale n. 1369/2021, pena la risoluzione del contratto; pertanto l'Appaltatore dovrà impartire idonee disposizioni in tal senso.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.

ART. 3.9 – AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' SPECIFICHE A LAVORATORI AUTONOMI

1. L'Appaltatore dovrà effettuare apposita comunicazione alla stazione appaltante nel caso di affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi (ex art. 119 comma 3 lettera a) del Codice).
2. Le attività specifiche che possono essere affidate a lavoratori autonomi sono esclusivamente le prestazioni d'opera intellettuale o specialistiche.

ART. 3.10 – SICUREZZA

1. L'Appaltatore dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

2. L'Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008).
   Il referente presso il quale i concorrenti possono ottenere informazioni circa i rischi specifici presenti negli ambienti di lavoro dell'Amministrazione, è il Responsabile del Servizio di Protezione ubicato in Viale Tunisia n. 50 – 20124 MILANO (tel. 0248015228).

3. In caso di esecuzione delle prestazioni all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, l'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 26 comma 2 lettere a) e b) e art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 9.04.2008 a coordinarsi ed a cooperare con il Datore di Lavoro committente (o dirigente delegato). Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a partecipare, ove promosse dal Datore di Lavoro committente, alle riunioni di cooperazione e coordinamento.

4. Come indicato nell'Allegato C al Capitolato speciale "Piano di sicurezza e coordinamento (PSC)", in ragione dello stato di avanzamento dei lavori di costruzione della BEIC le attività di posa in opera relative al presente appalto potrebbero essere avviate in situ con la presenza dell'affidatario dei lavori relativi all'opera pubblica. In tale eventualità – che potrà essere verificata solo in fase esecutiva - il DEC acquisirà il DVR e il POS dell'Appaltatore e il CSE eventualmente modificherà o integrerà il PSC con evidenza delle interferenze tra le due imprese. Viceversa, nell'eventualità che l'edificio fosse terminato e consegnato al Committente prima del termine di avvio della posa in opera della presente fornitura, l'Appaltatore dovrà trasmettere al DEC entro venti giorni lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione apposita relazione in cui siano dettagliatamente illustrate e specificate le modalità operative con le quali intende svolgere le attività oggetto dell'appalto. Successivamente alla ricezione della predetta relazione e in conformità all'art. 26 comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 81/08 verrà eventualmente aggiornato e modificato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi dovuti alle Interferenze già predisposto dal RUP dell'Amministrazione con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione e che costituirà allegato al contratto di appalto, nel quale verranno indicate le misure adottate per eliminare le interferenze.

5. **L'inosservanza delle leggi in materia di sicurezza di cui al presente articolo, può determinare la risoluzione del contratto.**

ART. 3.11 – SUBAPPALTO

1. Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice a cui espressamente si rinvia.
   È nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate.
2. Il subappalto, anche nel caso di subappalto a "cascata", dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento, stante quanto statuito dall'art. 119 commi 4 e 5 del Codice.
   Ai fini dell'autorizzazione sono quindi necessarie le seguenti condizioni:
   - ✓ che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare parte della prestazione;
   - ✓ che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il subappaltatore;
   - ✓ che il contratto di subappalto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
   - ✓ che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione, trasmetta alla stessa Amministrazione la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti richiesti per le prestazioni corrispondenti ai servizi/forniture da espletare in subappalto;
   - ✓ che non sussistano, nei confronti del subappaltatore o del cottimista, o dell'eventuale subappaltatore "a cascata" le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice dei contratti che saranno verificati nei termini e modalità previsti dal predetto Codice.

3. Nell'istanza di subappalto l'Appaltatore deve indicare se il subappaltatore intende subappaltare a sua volta. In tal caso l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto presso l'Amministrazione, dovrà trasmettere alla stessa Amministrazione la certificazione attestante che il subappaltatore e l'eventuale subappaltatore a "cascata" è in possesso dei requisiti generali e tecnico/economici richiesti per le prestazioni da realizzare, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile.
4. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
5. Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 21 della Legge n. 646/82 e ss.mm.ii..
6. E' fatto obbligo all'Appaltatore di stipulare i contratti di subappalto, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che si intendono subappaltare, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Fatta salva la possibilità per gli operatori economici di indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese, motivando le ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.
7. È fatto obbligo all'Appaltatore, nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'art.60 comma 2 del Codice, l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.
8. È fatto obbligo all'Appaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, di applicare il medesimo contratto collettivo di lavoro del contraente principale, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le prestazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis del Codice, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis del Codice.
9. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.
10. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'Appaltatore. Si rinvia all'art. 119 comma 12 del Codice dei Contratti Pubblici
11. le disposizioni previste dall'art. 119 del Codice o da altri articoli del codice in tema di subappalto si applicano anche in caso di subappalto a "cascata".

SEZIONE 4
DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 4.1 – REVISIONE DEI CORRISPETTIVI

1. È prevista la revisione periodica dei prezzi ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del Codice dei contratti.
2. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo della fornitura, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire, si attivano le clausole di revisione prezzi di cui al comma 2 dell'art. 60 D. Lgs. 36/2023. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici, anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie

3. Ai fini dell'applicazione della clausola di revisione prezzi trova/no applicazione il seguente indice:

CPV	Descrizione CPV	Tipo indice	Indice ISTAT
30200000-1	apparecchiature informatiche	PPI - Prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO per il mercato interno	262 - Fabbricazione di computer e unità periferiche

4. Ai sensi dell'art. 3 c. 1 dell'all. II.2-bis del Codice, la frequenza di monitoraggio dell'indice indicato nella tabella di cui al comma 3 del presente articolo corrisponde alla frequenza di aggiornamento degli indici revisionali operata dall'ISTAT (https://www.istat.it/statistiche-per-temi/economia/prezzi/#Accesso-ai-dati).

5. Nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto servizi o forniture di natura diversa riconducibili a codici CPV associati a diversi indici di revisione, ai fini della revisione prezzi, l'Amministrazione applica la revisione prezzi alle sole prestazioni che hanno registrato una variazione **superiore al 5%** (art. 13 c. 1 lett. e) dell'allegato II.2-bis al Codice).

ART. 4.2 – ANTICIPAZIONE

1. Si rinvia a quanto previsto dall'art. 125 comma 1 del Codice dei contratti pubblici.
2. L'aggiudicatario ha facoltà di richiedere l'anticipazione del prezzo calcolata sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti.
3. L'anticipazione deve essere richiesta entro il termine di 15 giorni decorrente dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, con istanza corredata dalla relativa garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa e verrà erogata entro 15 giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

4. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
5. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione delle prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

ART. 4.3 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

A – FATTURAZIONE

1. La fatturazione del corrispettivo di cui all'art. 1.5 dovrà avvenire alle seguenti scadenze:
   - il 25% dell'importo di cui all'art. 1.5 a seguito dell'approvazione, da parte dell'Amministrazione, del disegno esecutivo di dettaglio della fornitura;
   - il 45% dell'importo di cui all'art. 1.5 al termine della posa in opera della fornitura;
   - il 10% dell'importo di cui all'art. 1.5 al termine dell'inserimento dei bin nel deposito;
   - il saldo del 20% dell'importo ex art. 1.5 successivamente al certificato di cui all'art. 4.5

2. Maturate le condizioni contrattuali l'Appaltatore dovrà trasmettere via mail all'indirizzo di posta elettronica cultura.biblioteche@postacert.comune.milano.it una rendicontazione (Stato Avanzamento Prestazioni) dettagliata delle prestazioni eseguite, al fine della preventiva verifica di conformità delle stesse da parte del DEC nel termine di 23 giorni, fatta salva la possibilità da parte dell'Appaltatore di presentare contestazioni scritte.

   Con riferimento al pagamento del 45% dell'importo di cui all'art. 1.5 al termine della posa in opera della fornitura, alla rendicontazione (Stato Avanzamento Prestazioni) dovrà essere allegata una relazione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio DNSH, corredata da documenti/atti tecnici e dichiarazioni di assolvimento del principio DNSH.

   Il RUP, **entro i successivi 7 giorni solari**, calcola l'importo del corrispettivo dovuto, effettuando la trattenuta dello 0,5% di cui all'art. 11 comma 6 del Codice e provvede all'emissione del certificato di pagamento.
   Ottenuto dal RUP l'importo del relativo Certificato di Pagamento, l'Appaltatore contestualmente emetterà la fattura.

3. La fattura elettronica dovrà essere intestata ed inviata a: COMUNE DI MILANO – Area Biblioteche – corso di Porta Vittoria n. 6 – 20122 Milano. Nella sezione "1.1.4 "Codice Destinatario" di ciascuna fattura dovrà essere indicato obbligatoriamente il Codice Univoco Ufficio **L28E0C** che identifica il Settore Biblioteche del Comune di Milano sull'Indice delle Pubbliche Amministrazioni;

4. Dal fatturato dei contraenti saranno detratte le eventuali penalità applicate.

5. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:

a) I riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto, PG contratto, altri dati comunicati dall'Amministrazione);
a) nella sezione 1.2.6 <riferimento amministrazione> il seguente codice identificativo dell'unità organizzativa competente per la gestione del contratto: **0005800001999999**;
b) nella sezione 2.1.2 Numero CIG (codice identificativo gara / numero CUP (**B46G23000330005**);
c) l'importo contrattuale espresso in euro;
d) eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di Legge;
e) tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente- Codice CAB – ABI – IBAN - ecc.);
f) ogni altra indicazione utile.

6. In caso di Associazione Temporanea d'Imprese la fatturazione dovrà avvenire da parte di ciascun operatore economico in proporzione alle attività effettivamente prestate. Il fatturato verrà, comunque, liquidato a favore della mandataria.

B – PAGAMENTI

1. Il pagamento è subordinato alla stipulazione del contratto. Nel caso di avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, si richiama l'art. 17 commi 8 e 9 del Codice.
2. Il termine di pagamento della prestazione è di **30 giorni solari** decorrenti dalla data di emissione del certificato di pagamento da parte del RUP previa acquisizione della fattura come indicato al precedente punto A. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico dell'Appaltatore, su conto corrente segnalato dallo stesso, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.
3. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.
4. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 09/10/2002 n. 231 e s.m.i.
5. In occasione del primo pagamento utile l'Appaltatore dovrà comprovare l'avvenuta comunicazione di cui all'art. 2.3 punto n. 5 in materia di whistleblowing, in mancanza della quale il pagamento rimarrà sospeso fino all'adempimento di tale prescrizione.

C – SALDO FINALE

1. Il pagamento del saldo sarà effettuato non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e previa costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
2. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente paragrafo B.
3. Anche il pagamento del saldo verrà effettuato ai sensi della Legge 136/2010 e con le modalità già indicate al precedente paragrafo B.

ART. 4.4 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

1. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell'Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 comma 1 lett. d) punto 2 del Codice.

2. Nei casi previsti dall'art. 120 comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del Codice le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice.
   Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs. 159/2011.
   Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di cessione, anche parziale, del contratto e/o l'utilizzo dello stesso ad Enti esistenti o costituendi ivi comprese le Aziende Partecipate del Comune alla gestione dei quali siano funzionali o anche indirettamente connesse le prestazioni oggetto del contratto.

4. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 comma 12 e art. 6 dell'all. II.14 del Codice.

ART. 4.5 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ/REGOLARE ESECUZIONE

1. Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

2. L'Appaltatore deve mettere a disposizione, a propria cura e spese, i mezzi necessari ad eseguire la verifica. Nel caso ciò non dovesse avvenire il RUP/Direttore dell'Esecuzione dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

3. La verifica di conformità è conclusa non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14 del Codice.

4. Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo entro quindici giorni dal ricevimento. All'atto della firma l'Appaltatore può iscrivere contestazioni rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

5. Successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

6. Il Certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni dalla sua emissione.

SEZIONE 5
CAUZIONE E GARANZIE

ART. 5.1 – CAUZIONE DEFINITIVA - APPALTATORE

1. L'Appaltatore è tenuto a prestare (art. 117 del Codice), una garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
3. La cauzione in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
4. L'importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto.
   Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8 del Codice, per la garanzia provvisoria.

   In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

   Per usufruire di tale beneficio l'Appaltatore dovrà allegare alla garanzia fidejussoria copia/copie del/dei certificato/i in corso di validità.

5. La garanzia dovrà essere emessa e firmata digitalmente, verificabile telematicamente presso l'emittente (art. 106 D. Lgs 36/2023) e dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso **dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati, oltre che essere corredata da apposita appendice con la quale il garante dichiara di essere consapevole e di accettare che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il Patto di Integrità, accertato dall'Amministrazione, potrà essere applicata la sanzione dell'escussione della cauzione.**

6. Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del "Comune di Milano" e intestate all'Appaltatore.

   La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

7. La garanzia dovrà avere validità temporale fino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Verifica di Conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

8. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'Appaltatore.

9. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

10. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

11. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.

12. In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

13. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

14. L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito deve permanere fino al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

15. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di ulteriore garanzia (art. 117 comma 9 del Codice).

ART. 5.2 – POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa RC (responsabilità civile) che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione della prestazione da qualsiasi causa determinati. La polizza per responsabilità civile per danni causati a terzi: persone (compreso il personale dell'Amministrazione), animali e cose, con esclusivo riferimento alla prestazione in questione, dovrà avere il seguente massimale:

- Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00).

2. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. **In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione**.
3. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente all'avvio delle prestazioni al R.U.P., unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.
4. La copertura assicurativa, che dovrà coprire anche i danni causati dalle imprese sub-appaltatrici, decorre dalla data prevista per l'inizio della prestazione e dovrà avere durata sino alla data contrattualmente prevista per il termine della prestazione (art. 3.1).
5. Qualora l'Appaltatore sia un RTI sarà a cura dell'impresa capogruppo presentare la suddetta polizza.

ART. 5.3 – GARANZIA LEGALE, MANUTENZIONE E ASSISTENZA

1. L'Appaltatore dovrà presentare fidejussione per un importo pari al 3% (tre) dell'importo contrattuale a garanzia del corretto e puntuale svolgimento di tutte le attività e per l'intera durata previsti dal presente articolo. Tale garanzia dovrà essere escutibile a prima richiesta.
2. La garanzia legale da garantire a copertura dei difetti di conformità derivanti da imperfetta installazione, funzionamento o difformità di qualsiasi elemento del presente appalto è di **24 mesi** a decorrere dalla data di rilascio del certificato di verifica di conformità.
3. In tale periodo l'Appaltatore deve garantire, a propria cura e spese e senza alcun onere a carico dell'Amministrazione, l'assistenza post-vendita consistente nelle seguenti attività:
   a) la riparazione di guasti, blocchi o altri inconvenienti che dovessero verificarsi nel corso del funzionamento del sistema oggetto di fornitura;
   b) la sostituzione degli elementi malfunzionanti o non conformi, con l'esclusione di quelli il cui malfunzionamento derivi da un uso difforme rispetto a quello per cui i dispositivi sono stati acquisiti da parte dell'Amministrazione.
4. L'importo contrattuale comprende inoltre lo svolgimento da parte dell'Appaltatore, per un periodo di **36 mesi** a decorrere dalla data di rilascio del certificato di verifica di conformità (salvo che tale periodo non sia stato oggetto di offerta migliorativa in sede di gara) di un servizio di manutenzione e assistenza tecnica finalizzato a garantire l'ottimale e continuo funzionamento di tutti gli elementi della fornitura e per prevenirne l'obsolescenza e il deterioramento, consistente nelle seguenti attività:
   a) la messa a disposizione di tutte le licenze d'uso necessarie al funzionamento di tutte le componenti della fornitura;
   b) la manutenzione correttiva ed adeguativa, al fine di garantire il massimo grado di funzionalità, affidabilità e sicurezza, di prevenire difetti di funzionamento, di semplificare la manutenzione e di risolvere eventuali problemi di compatibilità con l'evoluzione dei sistemi operativi. In proposito si specifica che:

la manutenzione correttiva comprende tutte le attività volte alla diagnosi e alla rimozione delle cause e degli effetti di malfunzionamento del sistema, comunque verificatesi, garantendo nei tempi previsti il completo ripristino delle funzionalità e, laddove possibile, migliorando la qualità originale degli applicativi in modo da ottimizzare i tempi di successivi interventi. Sono altresì oggetto di interventi di manutenzione correttiva i malfunzionamenti derivanti da difetti (errori presenti nel software, latenti finché non rilevati, che danno luogo a malfunzione) presenti nel codice sorgente e non rilevati durante il ciclo di sviluppo, collaudo e test della specifica applicazione;

la manutenzione adeguativa comprende tutte l'attività di manutenzione volte ad assicurare il costante aggiornamento di tutte le applicazioni software previste dalla fornitura all'ultima release disponibile, nonché l'aderenza degli applicativi oggetto dell'appalto alla evoluzione dell'ambiente tecnologico e al cambiamento dei requisiti (organizzativi, normativi, d'ambiente) ed include in maniera indicativa ma non esclusiva:

- adeguamenti dovuti a seguito di cambiamenti di condizioni al contorno (ad esempio per variazioni del numero utenti, miglioramenti delle performances, aumento delle dimensioni delle basi dati, ecc.);
- adeguamenti dovuti all'introduzione di nuove release del software di base o d'ambiente comprese l'introduzione di nuovi prodotti o modalità di gestione del sistema;
- modifiche anche massive, non a carattere funzionale, delle applicazioni (ad. es. cambiamento layout interfacce utente);
- adeguamenti dovuti a seguito di nuove disposizioni di legge, regolamenti, direttive in ambito nazionale o sovranazionale da effettuarsi nei tempi utili affinché il sistema sia sempre a norma e consenta agli uffici la normale e completa erogazione dei servizi ad essi afferenti;
- modifiche necessarie e implementazione di web services per rendere l'ambiente applicativo integrato ed interoperabile con altri sistemi anche esterni individuati dall'Amministrazione, secondo le linee guida dell'Amministrazione, come specificato all'art. 1.19 del Capitolato Speciale.

c) la puntuale esecuzione della manutenzione programmata come da offerta tecnica dell'Appaltatore;

d) il servizio di assistenza con i seguenti SLA:

- help desk remoto, dalle 08.00 alle 20.00 dal lunedì al sabato, con gli strumenti offerti in sede di gara;
- primo intervento dall'apertura del ticket **entro le 24 ore successive** alla richiesta di assistenza.

e) tre giornate di formazione / anno per l'aggiornamento del personale sia rispetto al funzionamento del deposito sia ad alcune attività di manutenzione e relativa sicurezza.

5. Le modalità dell'assistenza remota dovranno essere compatibili con le policy relative alla sicurezza informatica e alla protezione dei dati previsti dal GDPR e dalle policy di Sicurezza ICT del Comune di Milano.

6. Gli interventi atti ad assicurare la piena funzionalità della fornitura – fatto salvo quanto disciplinato nel successivo comma - devono essere completati **entro 3 (tre) giorni solari** dalla ricezione della richiesta di intervento da parte dell'Amministrazione, o termine migliorativo

eventualmente offerto in sede di gara.

7. In caso di guasto di impianti o elementi tali da pregiudicare la continuità di funzionamento del sistema, a insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà garantire il ripristino dei servizi **entro le 24 ore successive** dalla apertura del ticket.
8. Nel caso in cui il RUP, a seguito dell'intervento in garanzia dell'Appaltatore, accerti l'impossibilità del ripristino dell'efficienza del sistema nei termini sopra indicati, assegnerà un ulteriore termine per provvedere alla riparazione.
9. Ove il ripristino del malfunzionamento comporti il trasferimento delle relative forniture in luogo diverso dai locali della stazione appaltante, l'Appaltatore, previa comunicazione al R.U.P., dovrà provvedere alla sostituzione temporanea degli elementi non funzionanti con altri aventi le medesime caratteristiche tecniche e funzionali, sino al momento della riconsegna dei prodotti riparati.
10. In caso di ritardo nella risoluzione dei problemi rispetto ai termini contrattuali o di mancata sostituzione temporanea dei dispositivi avviati alla riparazione, si applicano le penali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto (art. 3.6). Le penali si applicano ad ogni dispositivo fornito dall'Appaltatore per la quale la soluzione del malfunzionamento non sia intervenuta entro il termine o che non sia stato sostituito temporaneamente.
11. Il servizio di manutenzione e assistenza tecnica prevede la redazione, da parte dell'Appaltatore, della seguente reportistica:
    a) un report al termine di ciascun intervento, riportante l'ora della chiamata e quella dell'avvenuta risoluzione del guasto, gli eventuali pezzi di ricambio montati nonché le prestazioni effettuate che verrà controfirmato dal Responsabile di biblioteca o suo delegato;
    b) un report riassuntivo semestrale.
12. Le parti di ricambio dovranno essere identiche alle parti sostituite. L'Appaltatore dovrà utilizzare parti di ricambio di primaria qualità e nuove di fabbrica, ove esistenti prodotte dallo stesso costruttore.
13. Le parti sostituite verranno ritirate dall'Appaltatore, che ne acquisisce la proprietà. Lo smaltimento delle parti sostituite dovrà essere effettuato a cura e spese dell'appaltatore a norma di legge.
14. Nulla dovrà essere addebitato all'Amministrazione per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte, ad eccezione delle seguenti attività:
    a) riparazione o sostituzione di pezzi di ricambio o di interi apparati oltre il periodo di garanzia legale. L'Appaltatore dovrà produrre i prezzi di listino ufficiali alla data della richiesta, a cui dovrà essere applicato lo sconto offerto in sede di gara;
    b) ulteriori giornate / uomo per attività di manutenzione programmata richieste dall'Amministrazione in aggiunta a quelle offerte dall'Appaltatore in sede di gara: si fa riferimento all'elenco dei costi unitari della fornitura di cui all'art. 1.17.b);
15. La fornitura sarà posta in opera all'interno di un locale a tenuta ermetica e atmosfera modificata, pertanto l'ambiente richiede opportune modalità di ingresso e lavorazione in manutenzione ordinaria che non compromettano né la salute degli addetti né pregiudichino il mantenimento dei parametri ambientali interni al deposito. A tal fine, il gestore dovrà dimostrare la sicurezza

dell'impianto tramite una dichiarazione di conformità. Oltre alla valutazione del rischio, una checklist di sicurezza permetterà di garantire che tutte le misure preventive siano rispettate in conformità al piano di emergenza e che le squadre di soccorso siano state adeguatamente informate degli interventi manutentivi da porre in essere.

16. Il personale impiegato per tali attività deve essere in possesso dei seguenti requisiti obbligatori:
    a) requisiti di idoneità fisica, di formazione e disponibilità dei DPI previsti per le lavorazioni in ambienti a riduzione di ossigeno, in conformità a quanto previsto dalla Norma UNI EN 16750-2020;
    b) patentino utilizzo PLE;
    c) abilitazione lavoro in altezza;
    d) primo soccorso e antincendio rischio alto;
    e) attribuzione della condizione e ruolo PES-PAV o designazione PEI ai sensi della Norma CEI 11-27
17. L'accesso al deposito da parte del personale addetto alla manutenzione potrà avvenire sulla base delle seguenti procedure:
    a) specifica autorizzazione all'ingresso rilasciata da responsabile dell'impianto;
    b) attestato dell'avvenuta formazione all'accesso nei locali;
    c) avvenuta comunicazione alla squadra di soccorso della presenza di personale nei locali;
    d) verifica del possesso dei DPI adatti in relazione alla concentrazione di ossigeno specificamente rilevata prima dell'accesso.
18. Al termine del periodo di assistenza, l'Appaltatore si impegna a fornire le specifiche e le informazioni tecniche necessarie a garantire la continuità del servizio di assistenza anche se eventualmente gestito da terzi o in proprio.
19. È facoltà dell'Amministrazione richiedere all'Appaltatore, per i periodi successivi a quello indicato al punto 2, il rinnovo del servizio di manutenzione e assistenza. In tale caso il valore del relativo contratto, comprensivo almeno di tutte le prestazioni previste dal presente articolo, **non potrà essere superiore al 1,3% del valore dell'importo di aggiudicazione della fornitura al netto dell'IVA**. Tale importo potrà essere oggetto di revisione come indicato all'art. 4.1 del presente Capitolato.

SEZIONE 6
NORME FINALI

ART. 6.1 – RISERVE

1. Le controversie circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute dei contratti di servizi e di fornitura continuativa o periodica di beni saranno risolte:

   a. per le riserve, applicando in quanto compatibili gli artt. 210, 211 e 212 e gli artt. 34 e 7 dell'all. II.14 del Codice dei contratti secondo le procedure adottate dall'Amministrazione Comunale in base al proprio ordinamento interno;

   b. le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte per gli appalti misti anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.
   Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

   Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.

   La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

   c. Per le contestazioni relative agli aspetti tecnici, secondo la procedura di seguito descritta. Il DEC o l'Appaltatore comunicano al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione; il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nella contabilità in occasione della sottoscrizione del primo SAP utile.
   Se le contestazioni riguardano fatti, il DEC redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al DEC nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

2. Per qualsiasi controversia, se non definita al comma 1, relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 6.2 – RISOLUZIONE

1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 122 comma 2 del Codice, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all'art. 122 – comma 1 del Codice.

2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.

3. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:
   a. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correntezza e correttezza contributiva; inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
   b. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
   c. inadempimento rispetto agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali (ex art. 6.10);
   d. subappalto non autorizzato;
   e. nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 comma 8 della Legge 13.08.2010 n. 136;
   f. ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo;
   g. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, circa la puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali;
   h. la prestazione abbia inizio con un ritardo superiore a 30 giorni solari, fatti salvi i casi di forza maggiore;
   i. nel caso dovessero permanere le condizioni che hanno portato all'addebito di anche una sola delle penali previste dal presente Capitolato;
   j. il contraente utilizzi, nell'esecuzione dei Contratti, subforniture realizzate utilizzando pratiche di reclutamento e lavoro che violino la legislazione sulla tratta di esseri umani;
   k. il contraente non informi l'Amministrazione Comunale di ogni fatto e di qualsiasi notizia riconducibile a possibili casi di traffico di esseri umani e/o violazione di norme a tutela degli stessi, riscontrata nell'esecuzione del contratto e/o nell'approvvigionamento di materiali e/o subforniture;
   l. il contraente non collabori con l'Amministrazione in relazione a qualsiasi possibile indagine e/o informativa in merito alla violazione di norme in materia di tratta di esseri umani, fermo restando il tempestivo coinvolgimento delle Autorità competenti;
   m. se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta per la firma del verbale di avvio dell'esecuzione, così come indicato all'art. 3.1;
   n. mancata osservanza da parte del personale dell'Appaltatore e del subappaltatore del Codice di comportamento adottato dal Comune di Milano;
   o. nell'ipotesi prevista dall'art. 104 comma 9 del Codice.

4. In ogni caso è fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
5. Nel caso di avvio delle prestazioni contrattuali in pendenza di stipulazione contrattuale, si potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni, qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento o fattispecie richiamate nel presente articolo.

ART. 6.3 – ESECUZIONE IN DANNO

1. Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 6.4 – RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 123 del Codice.

2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R o altro mezzo equivalente (quale la Posta Elettronica Certificata). Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 (venti) giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

3. In tal caso l'Amministrazione si obbliga a pagare all'Appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
   - prestazioni già eseguite dall'Appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
   - spese sostenute dall'Appaltatore;
   - valore dei materiali utili esistenti in magazzino;
   - un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

   Nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto e in vigenza dello stesso, siano rese disponibili da CONSIP, dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), dal Centro Aggregatore della Città Metropolitana di Milano e dal Centro Aggregatore della Provincia di Brescia convenzioni ai sensi dell'art. 26 comma 1 della L. 488/1999 per la fornitura oggetto del presente capitolato e i parametri di tali convenzioni risultino più favorevoli per l'Amministrazione rispetto a quelli del presente capitolato, l'Amministrazione chiederà al contraente di adeguarsi a predetti parametri. Nel caso in cui il contraente non dovesse acconsentire alla modifica delle condizioni economiche al fine di rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della L. 488/1999, l'Amministrazione, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, si riserva la facoltà di recedere dal contratto, previa formale comunicazione al contraente con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

ART. 6.5 – RESPONSABILITA'

1. L'Appaltatore è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.
2. È altresì, responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti, nonché dall'operato di eventuali subappaltatori.
3. È fatto obbligo all'Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

ART. 6.6 – VIGILANZA E CONTROLLI

1. Nel corso della durata contrattuale saranno effettuate verifiche sulla corretta attuazione delle prestazioni previste dal Capitolato speciale e dall'offerta tecnica dell'Appaltatore previste in occasione di ciascuno stato di avanzamento delle prestazioni, come dettagliate all'art. 1.9 del CSA.
2. L'Appaltatore dovrà consegnare all'Amministrazione, entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla sottoscrizione del verbale di avvio delle prestazioni, o periodo migliorativo offerto in sede di gara, relazione generale descrittiva e tecnica della soluzione proposta, contenente i riferimenti agli elaborati grafici, la descrizione dei criteri utilizzati per le scelte progettuali e per la verifica di corrispondenza con i livelli prestazionali minimi indicati nel Capitolato speciale, nonché cronoprogramma esecutivo della fornitura, con le fasi e le relative scadenze intermedie, specificando le percentuali di implementazione della fornitura a partire da quanto offerto in sede di gara.
3. Al termine di ciascuna fase e in occasione delle scadenze intermedie, ove previste, l'appaltatore dovrà consegnare all'Amministrazione apposita relazione, specificando le percentuali di implementazione della fornitura rispetto alla relazione e al cronoprogramma presentati nei 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione del verbale di avvio delle prestazioni.
4. Ove previsto, l'Amministrazione redigerà apposito verbale di verifica dello stato di avanzamento della fornitura o di conclusione della fase di attività.
5. L'Amministrazione ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:
   - potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
   - accedere a qualsiasi area/mezzo relativi alle prestazioni svolte;
   - effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

In caso di esito negativo delle verifiche succitate, si applicherà il disposto di cui all'art. 3.6 del CSA – "Penali per ritardi e inadempienze".

ART. 6.7 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del contratto di appalto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

ART. 6.8 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per quanto non è contemplato nel presente capitolato, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore.

ART. 6.9 – STIPULAZIONE CONTRATTO – SPESE, IMPOSTE E TASSE

1. Il contratto sarà stipulato **in modalità elettronica** in forma pubblica a cura dell'ufficiale Rogante dell'Amministrazione. All'aggiudicatario sarà richiesta la disponibilità della firma digitale.

2. Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve eventuali clausole risolutive espresse, ivi comprese.

3. Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'Appaltatore.

4. Per quanto riguarda l'I.V.A. si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge in materia.

ART. 6.10 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. Le prestazioni oggetto dell'appalto e la conseguente esecuzione delle attività contrattuali non comportano il trattamento di dati personali.
2. Le parti, per i dati relativi ai propri rappresentanti, si impegnano a comunicarsi reciprocamente, anche oralmente, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 recante "disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo ai dati personali" e dichiarano che i dati dei rappresentanti stessi vengono trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti connessi ai soli fini della gestione del rapporto contrattuale e dei relativi adempimenti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Dott. Stefano PARISE

(firmato digitalmente)

STEFANO
PARISE
Comune di
Milano
Direttore di
Area
04.07.2025
15:09:44
GMT+01:00